

SENSITRON SRL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Sommario

GLOSSARIO.....	5
PARTE GENERALE	9
1. NOZIONI BASE PER LA COMPRESIONE ED IMPLEMENTAZIONE	10
DEL MODELLO SENSITRON	10
1.1 Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001?.....	10
1.2 Quali sono i rischi per la Società?.....	10
1.3 Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?	11
1.4 Come posso evitare responsabilità personali e per la Società?	11
1.5 Quali sono i reati che fanno scattare la responsabilità della Società?	11
1.6 Cos'è un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01?.....	11
1.7 Come è strutturato il Modello Sensitron?	12
1.8 Dove posso consultare il Modello?.....	12
1.9 Che cos'è l'Organismo di Vigilanza?	12
1.10 Quali sono le situazioni da segnalare e attraverso quali canali?	13
1.11 Come viene gestita la segnalazione di reati, illeciti o violazioni del Modello effettuata ai sensi del Decreto Whistleblowing per evitare rischi di ritorsioni?	13
1.12 Come potrei tutelarmi nel caso in cui, nonostante le cautele adottate dalla Società, dovessi subire un atto ritorsivo per la segnalazione effettuata?	14
1.13 Dove trovo i riferimenti dell'Organismo di Vigilanza?	14
2 INTRODUZIONE AL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231: CENNI NORMATIVI	15
2.1. Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231	15
2.2. I presupposti applicativi del D. Lgs. 231/01	15
2.2.1. I soggetti giuridici a cui è applicabile il Decreto	15
2.2.2. I Soggetti Qualificati	16
2.2.3. L'interesse o vantaggio dell'Ente	16
2.2.4. Fattispecie di Reato Presupposto	17
2.3. I presupposti di esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. 231/01	25
2.4. Reato tentato	26
2.5. Concorso nel Reato	27
2.6. Le sanzioni	28
2.6.1. La sanzione pecuniaria.....	29
2.6.2. Le sanzioni interdittive	29
2.6.3. La pubblicazione della sentenza di condanna	30
2.6.4. La confisca.....	31
2.7. Vicende modificative dell'Ente.	31
3 ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE	33
3.1. Sensitron S.r.l. (struttura societaria)	33
3.2. Governance.....	33
3.3 Sistema organizzativo	36
3.4 Il sistema autorizzativo	37
3.5 Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente.....	40
4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO.....	42
4.1 Etica aziendale ed adozione del Modello	42
4.2 Obiettivi e funzione del Modello	43
4.3 La redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sensitron.....	44
4.4 La metodologia adottata.....	48
4.4.1 Risk Assessment	48
4.4.2 Mappatura delle aree a rischio	49
4.5 Gli elementi costitutivi del Modello	50
4.6 Procedure operative	51
4.8. Codice di Condotta Halma e Codice di condotta ex D.lgs. 231/01.....	52
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	53
6. Sistema disciplinare	61
7. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE	66

8	MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	70
	PARTE SPECIALE	71
1	PARTE SPECIALE: I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	72
1.1	La descrizione dei reati nei confronti della PA e definizione di Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio	72
1.2	Principali aree di attività a rischio di reato nei confronti della Pubblica Amministrazione	89
1.3	Principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.	90
1.4	Elementi fondamentali di controllo del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.....	93
2.	PARTE SPECIALE: REATI SOCIETARI	95
2.1	Tipologia dei reati societari: esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti.....	95
2.2	Principali aree di attività potenzialmente a rischio di reato societario	105
2.3	Regole e principi di comportamento nel processo decisionale ed operativo relativo alle aree di attività potenzialmente a rischio di reato societario.....	105
2.4.	Procedure	109
3.	PARTE SPECIALE: NORME ANTINFORTUNISTICHE, TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO E REATI CONNESSI.....	110
3.1	Premessa.....	110
3.2	I reati previsti in materia antinfortunistica e di tutela della salute e igiene sul lavoro.....	110
3.3	Principali aree di attività potenzialmente a rischio.....	113
3.4	Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate.....	114
3.5.	Procedure	117
4.	PARTE SPECIALE: REATI IN MATERIA AMBIENTALE	118
4.1	Premessa.....	118
4.2	I reati previsti in materia ambientale.	118
4.3	Principali aree di attività potenzialmente a rischio	132
4.4	Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate.....	132
4.5	Procedure	134
5.	PARTE SPECIALE: REATO DI AUTORICICLAGGIO	135
5.1	Premessa	135
5.2	La descrizione del reato	135
5.3	Considerazioni	135
5.4	Principali aree di attività potenzialmente a rischio	137
5.5	Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate.....	137
5.6	Procedure	137
6.	PARTE SPECIALE: REATI TRIBUTARI	138
6.1.	Premessa.....	138
6.2.	I reati previsti in materia tributaria.....	138

6.4. Principali aree di attività potenzialmente a rischio	142
6.5. Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate	142
6.6. Procedure operative	143
DOCUMENTI ALLEGATI.....	143

GLOSSARIO

- **AREE A RISCHIO:** sono le aree di attività della Società nel cui ambito sussiste il rischio, anche solo potenziale, di commissione dei Reati Presupposto di applicazione della Responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/01.
- **CODICE DI CONDOTTA HALMA:** Codice Etico di Gruppo adottato dalla Società.
- **CODICE DI CONDOTTA EX D.LGS. 231/01:** il codice di condotta adottato dalla Società al fine specifico di coprire con i propri principi e regole di comportamento tutte le Aree a Rischio della Società.
- **D. LGS 24/23 O DECRETO WHISTLEBLOWING:** il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata data attuazione in Italia alla Direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionale o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
- **D. LGS. 231/01 o DECRETO:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni, con il quale è stata introdotta in Italia la Responsabilità amministrativa di enti giuridici, quali la Società, per i Reati Presupposto che dovessero essere commessi nell'interesse e/o a vantaggio di questa da parte del proprio Personale.
- **DESTINATARI:** i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello ovvero: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della Società, nonché collaboratori esterni, agenti, consulenti e partner della Società qualora agiscano per conto, nell'interesse o a vantaggio di questa.
- **NAVEX GLOBAL:** il canale informatico interno Halma implementato da Sensitron S.r.l., in attuazione degli obblighi di cui al Decreto Whistleblowing, per la gestione delle segnalazioni di violazioni del Modello, di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, e/o delle condotte illecite previste dallo stesso Decreto Whistleblowing.
- **MODELLO:** il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società per prevenire ragionevolmente il rischio di commissione di Reati Presupposto.

- **ORGANISMO DI VIGILANZA** o **OdV**: l'Organismo di vigilanza nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società per vigilare sull'efficacia ed aggiornamento del Modello e per ricevere le segnalazioni relative a violazioni del Modello e a condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001.
- **PA**: la Pubblica Amministrazione italiana o estera, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, e tutti gli altri enti o funzionari che svolgono funzioni pubbliche nell'ambito di organismi nazionali, comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali¹.
- **PERSONALE**: i soggetti aventi con la Società un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, siano essi Soggetti Apicali o Soggetti Subordinati.
- **REATI o REATI PRESUPPOSTO**: sono le specifiche fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/01, le uniche da cui può pertanto scaturire la Responsabilità 231.
- **REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING**: il “Regolamento sulla Procedura per le Segnalazioni degli Illeciti e delle Irregolarità – Whistleblowing”, adottato dalla Società e allegato al presente Modello (pubblicato sul sito web della Società e sull'Intranet Aziendale), al fine di disciplinare le modalità attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni delle condotte illecite previste dal Decreto Whistleblowing, delle condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01 e/o delle violazioni del Modello e le relative garanzie, in conformità a quanto disposto dal D.lgs. 231/01 e dal D. lgs. 24/2023.
- **RESPONSABILITÀ 231 o RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DI CUI AL D. LGS. 231/01**: responsabilità configurabile in capo ad alcuni soggetti giuridici, quali la Società, a fronte dell'eventuale commissione di Reati Presupposto nell'interesse o a vantaggio di detti soggetti, da parte del proprio Personale.
- **SOCIETÀ**: Sensitron S.r.l..
- **SOGGETTI APICALI**: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il

¹ Per un maggior dettaglio si vedano le definizioni contenute nella Parte Speciale, capitolo 1, del presente Modello.

controllo della Società².

- **SOGGETTI SUBORDINATI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente³.
- **SOGGETTI TUTELATI:** i soggetti che beneficiano delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, meglio definiti nel Regolamento Whistleblowing
- **WHISTLEBLOWING:** segnalazione di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01, di violazioni del Modello e/o delle condotte illecite previste dal Decreto Whistleblowing di cui si sia venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- **WHISTLEBLOWER:** autore della segnalazione di violazioni del Modello e/o condotte illecite, tutelato contro eventuali ritorsioni e garantito nella riservatezza dalle specifiche previsioni sul Whistleblowing contenute nel Decreto, nel Decreto Whistleblowing, nonché nel Modello e nel Regolamento Whistleblowing.

² Insieme ai Soggetti Subordinati rientrano tra i soggetti i cui reati possono determinare l'insorgere della Responsabilità 231

³ Insieme ai Soggetti Apicali rientrano tra i soggetti i cui reati possono determinare l'insorgere della Responsabilità 231

PARTE GENERALE

<p style="text-align: center;">1. NOZIONI BASE PER LA COMPrensIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO SENSITRON</p>
--

1.1 Che cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001?

Il Decreto prevede che la Società:

- a) sia responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (Soggetti Apicali) e/o da persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (Soggetti Subordinati);
- b) non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, nel caso in cui:
 - l'Organo dirigente della Società abbia adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
 - sia stato affidato ad un Organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei suddetti modelli;
 - le persone fisiche che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;
 - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza di cui alla lettera b) che precede;
 - in conformità al Decreto Whistleblowing, siano stati adottati presidi e sanzioni a tutela di chi effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o del Decreto Whistleblowing, o di violazioni del Modello.

1.2 Quali sono i rischi per la Società?

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico della Società sono:

- a) Sanzioni pecuniarie: da un minimo di Euro 25.823 ad un massimo di Euro 1.549.370;
- b) Sanzioni interdittive (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- divieto di contrarre con la P.A.;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) Confisca: del prezzo o del profitto del reato.
- d) Pubblicazione della sentenza di condanna.

1.3 Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?

Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere, subendo sanzioni disciplinari da parte della Società e penali da parte dell’Autorità Giudiziaria.

1.4 Come posso evitare responsabilità personali e per la Società?

Rispettando rigorosamente le policy e procedure aziendali, nonché tutti i principi etici, le regole di condotta contenute nel Codice di Condotta Halma e nel Codice di condotta ex D.Lgs 231/01 e, più in generale, nel Modello Sensitron.

1.5 Quali sono i reati che fanno scattare la responsabilità della Società?

I reati che possono comportare la responsabilità della Società sono quelli indicati negli articoli dal 24 al 25 del D. Lgs. 231/2001, e sinteticamente elencati al successivo paragrafo 2.2.4, tra cui i principali sono, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo⁴, quelli:

- a) corruttivi nei confronti di soggetti pubblici o privati;
- b) di truffa o frode ai danni della PA;
- c) societari;
- d) di auto-riciclaggio;
- e) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, o di quelle a tutela dell’ambiente;
- f) tributari.

1.6 Cos’è un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01?

Un complesso di regole, strumenti e principi di condotta, funzionale a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo e di gestione idoneo ad individuare e ragionevolmente prevenire la commissione dei reati presupposto di applicazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

⁴ Per l’elenco completo dei Reati Presupposto si veda il paragrafo 2.2.4.

1.7 Come è strutturato il Modello Sensitron?

Il Modello adottato dalla Società è un sistema organico di principi, valori, presidi, indicazioni operative e regole etiche che la Società ritiene fondamentali ed irrinunciabili per la conduzione di ogni attività aziendale, al fine di prevenire la commissione di Reati Presupposto ed a cui pertanto i Destinatari del Modello devono uniformare la propria condotta.

Il Modello si compone di:

- a) una **Parte Generale**, contenente una descrizione del quadro normativo di riferimento, del sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società, del Modello, del ruolo dell'Organismo di Vigilanza, del sistema disciplinare e del piano di formazione e comunicazione aziendale;
- b) una **Parte Speciale**, contenente una approfondita descrizione delle aree di attività aziendale a rischio di Reato Presupposto e dei principi di condotta a cui i Destinatari del Modello devono rigorosamente attenersi in dette aree;
- c) gli **Allegati** che ne formano parte integrante e sostanziale, ovvero:
 - 1) D.Lgs. 231/2001
 - 2) Codice di Condotta Halma;
 - 3) Codice di condotta ex D.Lgs. 231/01;
 - 4) Mappatura delle aree a rischio di reato;
 - 5) Regolamento Whistleblowing;
 - 6) Procedure aziendali (link).

1.8 Dove posso consultare il Modello?

Nel sistema informatico aziendale è pubblicata la versione più aggiornata del Modello e dei relativi Allegati.

1.9 Che cos'è l'Organismo di Vigilanza?

E' un organismo interno della società, indipendente e non sottoposto ad alcun vincolo gerarchico all'interno della Società, ad esclusione dell'obbligo di riporto al massimo organo direttivo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'efficace applicazione del Modello, di curarne l'aggiornamento, di raccogliere le segnalazioni del Personale o di terzi circa condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello e di

segnalare al CDA o agli altri organi sociali eventualmente competenti le eventuali violazioni dalle quali possa insorgere una Responsabilità ex D.lgs. 231/01.

1.10 Quali sono le situazioni da segnalare e attraverso quali canali?

Sensitron ha implementato un sistema di gestione delle segnalazioni conforme al Decreto Whistleblowing, mediante l'attivazione di un canale interno denominato Navex Global.

Attraverso **Navex Global** è possibile segnalare, godendo delle garanzie e previste dal Decreto Whistleblowing:

- violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing;
- condotte illecite rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001; violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.
- ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità ex D.Lgs. 231/01 della Società;
- l'avvio di procedimenti giudiziari a carico di dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti a cui siano contestati i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

E' garantita la possibilità di effettuare la segnalazione in forma scritta o orale, con piena tutela della riservatezza e protezione contro eventuali ritorsioni.

1.11 Come viene gestita la segnalazione di reati, illeciti o violazioni del Modello effettuata ai sensi del Decreto Whistleblowing per evitare rischi di ritorsioni?

La gestione delle segnalazioni effettuata ai sensi del Decreto Whistleblowing avviene tramite la piattaforma Navex Global, canale informatico interno progettato per garantire i segnalanti, nonché gli altri soggetti che possano aver avuto un ruolo nel processo di segnalazione (e.g., facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, i "Soggetti Tutelati") contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretta o indiretta, tentata o minacciata, che possa provocare un danno ingiusto, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e dei Soggetti Tutelati, della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione, della segnalazione e della relativa documentazione. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone segnalate/coinvolve.

Le segnalazioni inviate tramite Navex Global sono ricevute e gestite dal team Ethics & Compliance

della società capogruppo, che, ove ricorrano profili rilevanti ai fini del Modello 231, provvede al loro tempestivo inoltro all'Organismo di Vigilanza, che ha l'onere di garantirne la riservatezza nei limiti previsti dalla legge.

1.12 Come potrei tutelarmi nel caso in cui, nonostante le cautele adottate dalla Società, dovessi subire un atto ritorsivo per la segnalazione effettuata?

Il Decreto Whistleblowing prevede che gli atti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, minacciati o tentati, nei confronti del segnalante e degli altri Soggetti Tutelati, per motivi attinenti alla segnalazione, siano vietati e passibili di denuncia all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sulla seguente piattaforma: Whistleblowing - Modulo per la segnalazione di condotte illecite ai sensi del decreto legislativo n. 24/2023 ([anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it)).

Sono inoltre previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

1.13 Dove trovo i riferimenti dell'Organismo di Vigilanza?

I riferimenti dell'OdV di Sensitron per interagire direttamente con lo stesso sono pubblicati nel sistema informatico aziendale, nonché nel capitolo 5.1. del Modello.

2 INTRODUZIONE AL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231: CENNI NORMATIVI
--

2.1. *Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (qui di seguito denominato anche solo “**Decreto**” – All. 1) dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

Il D. Lgs. 231/01 ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una responsabilità nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo penale:

- a) a carico di determinati enti (di seguito anche solo “**Enti**”);
- b) per la commissione dei reati espressamente previsti dal Decreto stesso (di seguito, per brevità, “**Reato**” o “**Reato Presupposto**”);
- c) nell’interesse o a vantaggio di detti Enti;
- d) da parte di persone fisiche che ricoprano una posizione apicale o subordinata al loro interno (c.d. “**Soggetti Qualificati**”).

Si tratta pertanto di una particolare forma di responsabilità degli Enti, da accertarsi attraverso un procedimento penale, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito e che mira a coinvolgere gli Enti nella sanzione dei reati commessi nell’interesse e/o a vantaggio degli stessi.

2.2. *I presupposti applicativi del D. Lgs. 231/01*

La peculiare forma di responsabilità contemplata dal D. Lgs. 231/01, trova applicazione qualora ricorrano simultaneamente una serie di **presupposti applicativi**, che verranno indicati qui di seguito.

2.2.1. I soggetti giuridici a cui è applicabile il Decreto

Va innanzitutto precisato che il D. Lgs. 231/01 si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (di seguito per

brevità “**Ente**”) fatta eccezione per: a) lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici⁵; e b) le imprese individuali⁶.

2.2.2. I Soggetti Qualificati

Gli autori dei reati dai quali può scaturire la responsabilità amministrativa dell’Ente sono soggetti ben determinati, che ricoprono all’interno di questo una posizione apicale o sottoposta.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, infatti, l’Ente è responsabile dei reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (ad es. amministratori, direttori, etc.), nonché persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti stessi (qui di seguito anche “**Soggetti Apicali**”); o
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali indicati al precedente punto (ad es. dipendenti, agenti, collaboratori, ecc.) (qui di seguito anche “**Soggetti Sottoposti**”).

L’Ente non risponde dei reati commessi dai soggetti sopraindicati qualora questi abbiano agito nell’interesse e/o a vantaggio esclusivo proprio o di terzi.

2.2.3. L’interesse o vantaggio dell’Ente

Ulteriore presupposto positivo di applicazione della responsabilità di cui al Decreto è che il reato sia stato realizzato, anche o esclusivamente, **nell’interesse o a vantaggio dell’Ente**.

Infatti, se l’interesse per l’Ente manca del tutto perché il soggetto qualificato ha agito per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi, l’impresa non è responsabile. Al contrario, se un

⁵ A tale ultimo riguardo si noti quanto recentemente precisato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina [...], dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica” e che tale condizione è contraddetta “dalla veste stessa di società per azioni dell’Ente: ogni società, proprio in quanto tale, è costituita pur sempre per l’esercizio di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (v. art. 2247 c.c.), a prescindere da quella che sarà - poi - la destinazione degli utili medesimi, se realizzati” (Cass. Pen. N. 28699 del 21 luglio 2010).

⁶ La giurisprudenza di legittimità ha infatti confermato che il decreto 231 può applicarsi solo ai soggetti collettivi (Cass., VI sez. pen., 30085/2012).

interesse dell'Ente - sia pure parziale o marginale - sussisteva, l'illecito dipendente da reato si configura anche se non si è concretizzato alcun vantaggio per l'Ente, il quale potrà al più beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria.

Al riguardo si tenga conto che:

- a) per **interesse** si intende lo scopo per cui ha agito chi ha commesso il reato⁷; mentre
- b) per **vantaggio**, il complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - che l'Ente ha tratto dal reato⁸. Nel caso di reati colposi, quali quelli ambientali (art. 25 *undecies*) o in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*), l'interesse o vantaggio dell'Ente viene individuato non nell'evento del reato (ad es. inquinamento ambientale, incidente sul lavoro), quanto nell'interesse e vantaggio che l'Ente potrebbe aver tratto dall'inosservanza delle norme volte ad impedire il verificarsi dell'evento, ad esempio in termini di risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nell'incremento dei processi produttivi, etc.⁹.

2.2.4. Fattispecie di Reato Presupposto

Per effetto di successive modifiche apportate al Decreto dalle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, l'ambito di applicazione dello stesso è stato notevolmente esteso¹⁰. Allo stato, quindi, i reati presupposto di applicazione del Decreto sono i seguenti:

⁷ Secondo l'impostazione tradizionale, elaborata con riferimento ai delitti dolosi, l'interesse ha un'indole soggettiva. Si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta: la persona fisica non deve aver agito contro l'impresa. Se ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (cfr. anche Cass., V Sez. pen., sent. n. 40380 del 2012).

⁸ Cass., II Sez. pen., sent. n. 3615 del 2005.

⁹ Trib. Cagliari, sent. 13 luglio 2011.

Reati contro la Pubblica Amministrazione:

Malversazione di erogazioni pubbliche

Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'UE

Frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Concussione

Corruzione per l'esercizio della funzione

Circostanze aggravanti

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Corruzione in atti giudiziari

Induzione indebita a dare o promettere utilità

Istigazione alla corruzione

Pene per il corruttore

Peculato semplice, peculato mediante profitto dell'errore altrui

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Traffico di influenze illecite

Frode delle pubbliche forniture

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Turbata libertà degli incanti

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Detenzione, diffusione e installazione abusiva apparecchiature, codici e altri mezzi diretti all'accesso a sistemi informatici o telematici

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Documenti informatici

Ostacolo o condizionamento delle procedure ed attività ispettive o di verifica a tutela della cyber security nazionale

Estorsione informatica

Delitti di criminalità organizzata:

Associazione per delinquere

Associazione di tipo mafioso, anche straniera

Scambio elettorale politico-mafioso

Sequestro di persona a scopo di estorsione

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110

Delitti contro la fede pubblica:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Alterazione di monete

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Delitti contro l'industria e il commercio:

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Frodi contro le industrie nazionali

Frode nell'esercizio del commercio

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Reati societari:

False comunicazioni sociali

Fatti di lieve entità

False comunicazioni sociali delle società quotate

Falso in prospetto¹¹

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione¹²

Impedito controllo

Indebita restituzione dei conferimenti

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Formazione fittizia del capitale

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Illecita influenza sull'Assemblea

Aggiotaggio

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Abusi di mercato:

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri

¹¹ Con riferimento al reato di falso in prospetto, si segnala che le lettere d) ed e) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 rinviano all'art. 2623 c.c., il quale è stato espressamente abrogato dall'art. 34 della L. 28 dicembre 2005, n. 262. Tale ultimo provvedimento legislativo ha parallelamente inserito all'interno del Testo Unico dell'intermediazione Finanziaria (D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) l'art. 173-bis, contenente una fattispecie parzialmente differente del reato di falso in prospetto; nel D. Lgs. 231/01, tuttavia, non è stata apportata alcuna modifica, di talché esso continua a rinviare all'abrogato art. 2623 c.c..

¹² Analogamente a quanto detto per il reato di Falso in prospetto, anche in questo caso va segnalato che la lettera f) dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 rinvia all'art. 2624 c.c., il quale è stato espressamente abrogato dall'art. 37, comma 34, del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. L'art. 2624 c.c. risulta oggi sostituito dall'art. 27 del predetto D. Lgs. 39/2010, rubricato "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; tuttavia, il D. Lgs. 231/01 continua a rinviare all'abrogato art. 2624 c.c..

alla commissione di abuso o di informazioni privilegiate Manipolazione del mercato
Delitti contro la personalità individuale: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Prostituzione minorile Pornografia minorile Detenzione di materiale pornografico Pornografia virtuale Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Tratta di persone Acquisto e alienazione di schiavi Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Adescamento di minorenni
Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro Omicidio colposo Lesioni personali colpose gravi o gravissime
Delitti in materia di antiriciclaggio: Ricettazione Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Autoriciclaggio
Reati tributari Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Occultamento o distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Dichiarazione infedele
Omessa dichiarazione
Indebita compensazione
Reati di contrabbando
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Reati ambientali
<u>Reati previsti dal Codice penale</u>
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
Inquinamento ambientale
Disastro ambientale
Delitti colposi contro l'ambiente
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Circostanze aggravanti (reati ambientali in forma associativa)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 cod. ambiente - richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)
Impedimento del controllo
Omessa bonifica
<u>Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>
Sanzioni penali (Inquinamento idrico)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Spedizione illegale di rifiuti

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Abbandono di rifiuti in casi particolari

Abbandono di rifiuti pericolosi

Combustione illecita di rifiuti

Bonifica dei siti (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi

Traffico illecito di rifiuti Sanzioni (Inquinamento atmosferico)

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione, nonché di commercializzazione e detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Trasferimento fraudolento di valori

Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, nei casi in cui abbiano ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, T.U. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla

condizione dello straniero
Reati di xenofobia e razzismo richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/01(art. 3, comma 3 bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 - richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21)
Reato di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Reati transnazionali
Delitti contro il patrimonio culturale
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
Delitti contro gli animali richiamati dall'art. 25-undecies
Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.).
Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.).
Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.).
Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.).
Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)

2.3. I presupposti di esclusione dell'applicabilità del D. Lgs. 231/01

L'art. 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, ha previsto, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità.

Pur quando siano stati integrati tutti i presupposti applicativi di cui al precedente paragrafo, la responsabilità prevista dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Ente non scatta se il Reato è stato commesso¹³:

I) da un **Soggetto Apicale**, se l'Ente prova che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di

¹³ In verità, in materia societaria, la formulazione adottata dal legislatore delegato (art. 3 D.Lgs. 11 aprile 2002, n.61) contiene una variante testuale rispetto a quanto previsto dalla Legge. Si prevede infatti la responsabilità dell'Ente per i Reati di cui sopra, "[...] se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali, liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica". Non è chiaro se la formulazione adottata sia derogatoria rispetto a quella valida in generale, o se essa sia imputabile ad un mero difetto di coordinamento con quest'ultima.

quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il “**Modello**”);

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un **organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo** (qui di seguito, per brevità “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
- c) le persone hanno commesso il Reato eludendo **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- e) siano stati adottati presidi e sanzioni a tutela di chi effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01 o del Decreto Whistleblowing o di violazione del Modello, in conformità alle previsioni del Decreto Whistleblowing.

II) da un **Soggetto Subordinato**, se il **Pubblico Ministero** non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un **Modello** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In buona sostanza, l'esclusione della responsabilità dell'Ente per i reati commessi da un soggetto sottoposto è subordinata all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di attività ed organizzazione svolta dall'Ente, a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. Dunque l'efficace attuazione del Modello richiede: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.4. Reato tentato

Occorre considerare che la responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il Reato Presupposto si

configura nella forma del tentativo (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei in modo non equivoco a commettere il reato e l'azione non si compie o l'evento non si verifica (art. 56 c.p.). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Inoltre, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.5. Concorso nel Reato

È importante sottolineare che la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il dipendente autore dell'illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo. Tale ipotesi è chiaramente rappresentata nel codice penale e, in particolare, negli artt. 110 c.p.¹⁴ e 113 c.p.¹⁵.

Diversi possono essere i settori di business nei quali può annidarsi più facilmente il rischio del coinvolgimento in concorso del dipendente e quindi, ricorrendone i presupposti di interesse e/o vantaggio, dell'Ente. In particolare, rilevano i rapporti connessi agli **appalti** e, in generale, i **contratti di partnership**.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di concorrere a titolo di colpa nei reati presupposto in materia di **salute e sicurezza sul lavoro** (omicidio e lesioni colpose), laddove alla violazione colposa dell'obbligo della ditta appaltatrice di adottare adeguate misure preventive, cui consegue l'evento delittuoso, abbiano contribuito i criteri economici di aggiudicazione dell'appalto adottati dalla committente o, ancor di più, la violazione dell'obbligo di valutare la congruità dei costi della sicurezza (art. 26, co. 6, D. Lgs. n. 81/2008).

Analoghe considerazioni possono essere fatte con riguardo ai **reati presupposto in materia ambientale**. Si pensi, ad esempio, ai reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D. lgs. n. 152/2006), nei casi di mancata valutazione preliminare del committente circa la sussistenza dei requisiti di legge in capo alle ditte potenziali appaltatrici, ovvero di accettazione pedissequa di condizioni economiche di particolare vantaggio, se non addirittura fuori mercato.

14 “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita.”

15 “Nel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali. In proposito rilevano, ad esempio, le c.d. *white list* previste dalla Legge n. 190/2012 e disciplinate dal DPCM del 18 aprile 2013, entrato in vigore il 14 agosto 2013. In attuazione di questa disciplina, presso le Prefetture è stato istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "**White List**")¹⁶.

Al riguardo, si rileva che la mancata valutazione di tali indici di rischio può determinare l'accertamento di un'ipotesi concorsuale in ordine a gravi reati presupposto. In questi casi, peraltro, non si può escludere il rischio che l'Ente committente venga coinvolta a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti dalle imprese criminali, per aver trascurato di valutare in via preliminare il suo potenziale partner alla luce delle specifiche indicazioni di pericolosità previste dalla legge¹⁷.

2.6. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/01 a carico dell'Ente sono:

- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
- d) la confisca.

Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra

¹⁶ L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio dell'attività per cui è stata disposta l'iscrizione ed è valida per dodici mesi, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio sono espressamente individuate nell'art.1, co. 53 della legge n. 190/2012: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri. L'iscrizione è soggetta alle seguenti condizioni: i) assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67, d. lgs. n. 159/2011; ii) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art. 84, co. 3, d. lgs. n. 159/2011.

¹⁷ In questo senso, si richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "È ammissibile il concorso colposo nel delitto doloso sia nel caso di cause colpose indipendenti, che nel caso di cooperazione colposa, purché, in entrambe le ipotesi, il reato del partecipe sia previsto anche nella forma colposa e nella sua condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa. E' pertanto necessario che il soggetto sia titolare di una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell'atto doloso del terzo, risultando dunque quest'ultimo prevedibile per l'agente" (Cass., IV Sez. pen., sent. n. 34285 del 2011).

loro, per richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- a) sussistono **gravi indizi** per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente ex D. Lgs. 231/01;
- b) vi sono fondati e specifici elementi, che fanno ritenere concreto il **pericolo che siano commessi illeciti della stessa indole** di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

2.6.1. La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal D. Lgs. 231/01, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema "*per quote*").

2.6.2. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività¹⁸;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione¹⁹, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, **esclusivamente in relazione ai**

¹⁸ Comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività

¹⁹ Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni

reati per i quali sono espressamente previste dal D. Lgs. 231/01, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'Ente ha tratto dal reato un **profitto di rilevante entità** e il reato è stato commesso da un **Soggetto Apicale** ovvero da un **Soggetto Subordinato** quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da **gravi carenze organizzative**;
- b) in caso di **reiterazione degli illeciti**.

Quand'anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel **prevalente interesse proprio o di terzi** e l'Ente **non ne ha ricavato vantaggio** o ne ha ricavato un vantaggio **minimo**; oppure
- b) il danno patrimoniale cagionato è di **particolare tenuità**; oppure
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - l'Ente ha **risarcito integralmente il danno** e ha **eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
 - l'Ente ha **eliminato le carenze organizzative** che hanno determinato il reato mediante **l'adozione e l'attuazione di un Modello**;
 - l'Ente **ha messo a disposizione il profitto** conseguito ai fini della confisca.

Per quanto riguarda i reati di cui all'art. **25 del Decreto** (Concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite), tale articolo al comma 5 bis prevede che, se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni).

2.6.3. La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola

volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza e nel sito internet del Ministero della Giustizia (per un periodo non superiore a giorni trenta), nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2.6.4. La confisca

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

2.7. Vicende modificative dell'Ente.

La responsabilità amministrativa prevista dal Decreto opera anche qualora sopravvengano vicende modificative dell'Ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

In caso di **trasformazione**, l'art. 28 del Decreto prevede che l'Ente rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. L'istituto della trasformazione, infatti, implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario.

In caso di **fusione**, l'art. 29 del Decreto prevede che l'ente che risulta dalla fusione risponda dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione. L'Ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-*bis*, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

In caso di **scissione**, l'art. 30 del Decreto prevede che:

- a) la società scissa (a seguito di scissione parziale) rimanga responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto;
- b) gli Enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) siano solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente (tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato);
- c) le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applichino agli Enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di **cessione e conferimento di azienda**, l'art. 33 del D.Lgs. 231/2001 prevede che il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- a) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- b) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

3 ELEMENTI DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNANCE

3.1. Sensitron S.r.l. (struttura societaria)

Sensitron S.r.l. è una società a responsabilità limitata costituita in data 14 marzo 1988, con sede legale in Cornaredo (MI), Viale della Repubblica 48, CAP 20007, capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, codice fiscale/partita IVA 09204090154, REA MI-1278620, iscritta alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, con durata fino al 31 dicembre 2050 (con proroga tacita di anno in anno). La società è a socio unico Halma International Ltd. (dal 24 agosto 2021), con sede in AMERSHAM BUCKS MISBOURNE COURT RECTORY WAY, (GRAN BRETAGNA).

La Società ha per oggetto sociale principale la produzione di apparecchiature per la sicurezza e la prevenzione, nonché la commercializzazione (anche mediante mandati di agenzia) di tali prodotti e di materiali inerenti le costruzioni meccaniche ed elettroniche in genere; assistenza e corsi di formazione su sistemi di sicurezza e rilevazione gas. Restano ferme le ulteriori attività accessorie e strumentali previste dallo statuto.

3.2. Governance

Lo Statuto della società prevede che la Società possa essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci (socio unico) all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico; oppure
- da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a sette membri; in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, il consiglio sceglie fra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, e può eleggere anche il Vicepresidente, nonché uno o più amministratori delegati, fissandone le attribuzioni, nei limiti dell'art. 2381 c.c. e dello statuto vigente.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci possono essere anche non soci e non residenti

in Italia; sono rieleggibili e la loro nomina non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi.

L'organo amministrativo ha tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelli che la legge riserva all'assemblea dei soci. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze: l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale; l'approvazione della fusione con altra società interamente detenuta o che detenga l'intero capitale della società, nel rispetto delle disposizioni di legge.

Gli amministratori (e quindi anche l'amministratore unico) possono essere revocati dall'assemblea dei soci in qualsiasi momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle deleghe conferite, agli Amministratori Delegati, secondo quanto previsto dallo statuto.

La Società ha fatto propri, tra l'altro, alcuni principi forniti dalle best practices internazionali e nazionali sui sistemi di Corporate Governance, in coerenza con le policy del gruppo Halma, relativamente ai compiti ed al funzionamento del Consiglio di Amministrazione:

- i principi relativi al Consiglio di Amministrazione pongono l'organo amministrativo al centro dell'organizzazione aziendale e affidano ad esso le funzioni di responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi, e la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per il monitoraggio dell'attività aziendale;
- per svolgere efficacemente le proprie funzioni, il Consiglio di Amministrazione deve poter

agire con la necessaria autorevolezza ed efficacia, e la sua composizione deve essere tale da garantire l'interesse sociale e la massimizzazione del valore per i soci;

- compito del Consiglio di Amministrazione in relazione al sistema di controllo, infine, è la garanzia della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema, tramite la definizione delle procedure e la nomina di uno o più preposti.

Organo amministrativo: alla data 29 gennaio 2026 è in carica un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. Il Presidente è Lewis Robert John; l'Amministratore Delegato è Marco Passadori; è in carica un Consigliere Delegato (Fabio Nobili); completano il CdA Terence Michael McCarthy e Graham David Jardine. Poteri e deleghe sono quelli risultanti dai verbali del 2 novembre 2023 (nomina A.D. Passadori) e dell'8 maggio 2024 (deleghe A.D. Passadori e Consigliere Delegato Nobili).

Procure: risulta nominato Procuratore il sig. Cesare Pasqualini con procura del 24 marzo 2022 (notaio Marco Sormani in Milano, rep. 7650/5396), con poteri come da atto; restano ferme eventuali successive modifiche o revoche iscritte nel Registro Imprese.

Organi di controllo: è nominata la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. (delibera 28 luglio 2025, durata 3 esercizi). È in carica quale Sindaco Unico il Dott. Giovanni Ghelfi dal 28 luglio 2025. Al Sindaco Unico è affidato il compito di vigilanza:

- sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione secondo quanto previsto dalla legge.

Assemblea dei Soci: nel caso di Sensitron trattasi di Socio Unico Halma International Ltd.; pertanto tutte le decisioni competono al socio unico nelle forme di legge.

L'attività della Società è regolata da un sistema organico di procedure adottate in coerenza con le policy del gruppo Halma, declinate a livello locale per adattarsi alle esigenze della realtà operativa della Società. Il sistema procedurale è in corso di aggiornamento alla data di adozione del Modello.

La Società è inoltre dotata di un sistema per la gestione contabile/amministrativa integralmente tracciato e sottoposto controllo dei consulenti fiscali esterni e della società di revisione, che, insieme al sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica, consente la completa tracciabilità e documentabilità delle operazioni finanziarie.

3.3 Sistema organizzativo

I criteri sui quali è stato fondato il sistema organizzativo della Società sono stati i seguenti:

- a. formalizzazione del sistema;
- b. chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- c. esistenza della contrapposizione di funzioni;
- d. corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità descritte nell'organigramma della società.

L'assetto del sistema organizzativo della società è composto da:

- a) organigramma ove, per ciascuna articolazione e funzione, sono chiaramente descritti la dipendenza gerarchica e l'eventuale dipendenza funzionale;
- b) una descrizione dei compiti ed un sistema di deleghe e procure da cui si ricavano i poteri di firma e rappresentanza di ciascun dipendente;
- c) poteri autorizzativi con precisa indicazione delle soglie di approvazione di spesa;
- d) poteri di firma con indicazione dell'ambito di competenza ad interloquire con l'esterno.

La funzione aziendale Finance (negli ambiti Accounting, Tax, Treasury, Order to Cash e Purchase to Pay) è integralmente gestita all'interno della Società.

Da un punto di vista contabile e gestionale, la Società si avvale di un proprio ERP Infinity Zucchetti

La funzione H&S è stata affidata ad un consulente esterno, Dott. Claudio Mastromatteo che, a far data dal 17 Ottobre 2023, è RSPP di Sensitron.

3.4 Il sistema autorizzativo

Il sistema di deleghe e procure in vigore è strutturato nel rispetto delle prescrizioni di legge e delle Linee Guida Confindustria per i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In coerenza con lo statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è l'organo deputato a conferire e approvare formalmente deleghe e poteri di rappresentanza, che sono assegnati in modo proporzionato alle responsabilità organizzative e gestionali, con indicazione delle soglie e dei limiti operativi ove previsti dalle delibere consiliari e dalle procedure interne.

I poteri conferiti vengono aggiornati in occasione di modifiche organizzative, ovvero in esito a delibere del Consiglio di Amministrazione.

Allo stato, sulla base delle iscrizioni al Registro delle Imprese aggiornate alla visura del 27 gennaio 2026, risulta quanto segue.

In attuazione delle delibere consiliari:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Lewis Robert John, titolare dei poteri di rappresentanza previsti dallo statuto;
- l'Amministratore Delegato è Marco Passadori (nomina del 2 novembre 2023), al quale con verbale dell'8 maggio 2024 sono stati conferiti poteri gestionali e di rappresentanza da esercitarsi, per le materie indicate in delibera, con firma singola e disgiunta, tra cui: gestione dei rapporti con PA e CCIAA; negoziazione ed esecuzione di contratti e ordini; concessione di credito alla clientela entro limiti predeterminati (fino a 375.000 euro se supportati da agenzia di rating, fino a 100.000 euro in assenza di rating); definizione di termini e condizioni di acquisto/vendita entro soglie economiche (impegni di spesa fino a 250.000 euro per merci e 150.000 euro per servizi); sottoscrizione di lettere di credito fino a 100.000 euro; esecuzione pagamenti fiscali e contributivi (F24) senza limiti d'importo; poteri in materia doganale e di commercio estero. Con la medesima delibera all'Amministratore Delegato sono stati conferiti poteri da esercitarsi con firma congiunta

ad altro membro del CdA per specifiche operazioni bancarie e finanziarie (apertura/chiusura conti, operatività su c/c, richieste carte di credito, lettere di credito oltre 100.000 euro, operazioni su c/c postali, cassette di sicurezza), nonché per assunzioni/licenziamenti oltre determinati livelli retributivi.

- è in carica un Consigliere Delegato, Fabio Nobili (delibera 8 maggio 2024), al quale sono stati attribuiti poteri da esercitarsi con firma singola e disgiunta su materie operative (tra cui concessione di credito alla clientela entro i limiti di 75.000 euro se supportati da agenzia di rating e 20.000 euro in assenza di rating; sottoscrizione di contratti di fornitura e somministrazione; autorizzazione pagamenti fiscali e contributivi senza limiti d'importo; riscossioni e quietanze; operatività corrente coi vettori e gli uffici postali; versamenti e negoziazione di depositi bancari nei limiti atti al deposito) e, con firma congiunta ad altro membro del CdA, per l'apertura/chiusura/operatività di conti bancari e postali, richieste di carte di credito e lettere di credito oltre 100.000 euro, nonché per la nomina/revoca di procuratori e dirigenti.
- è nominato Procuratore il sig. Cesare Pasqualini (procura notarile del 24 marzo 2022, rep. 7650/5396, notaio Marco Sormani, Milano), con poteri tassativamente elencati nell'atto, da esercitarsi prevalentemente con firma congiunta del Presidente del CdA, dell'Amministratore Delegato o di altro procuratore per specifiche operazioni bancarie e finanziarie (apertura/estinzione conti, variazione fidi, lettere di credito entro/sopra determinate soglie), autorizzazione pagamenti, richiesta/assegnazione carte di credito e firma su conti bancari, secondo quanto dettagliato in procura.

Con particolare riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), D.Lgs. 81/2008, l'Amministratore Delegato è individuato quale Datore di Lavoro. A tal fine gli sono attribuiti i poteri decisionali, organizzativi, gestionali e di controllo necessari per assicurare l'adempimento degli obblighi di legge, con facoltà di nominare "delegati alla sicurezza aziendale" ex articolo 16 D.Lgs. 81/2008, prevedendo, nei limiti di legge e delle delibere consiliari, poteri di sub-delega e la revoca delle deleghe conferite. All'Amministratore Delegato sono inoltre attribuiti poteri in materia ambientale (D.Lgs. 152/2006 e, per quanto applicabile, D.Lgs. 105/2015) e in

materia di protezione dei dati personali, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato, inclusa la rappresentanza verso l'Autorità Garante.

Il sistema autorizzativo adottato dalla Società garantisce che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. In particolare:

- i poteri di firma relativi all'autorizzazione alla spesa, alla negoziazione e ai pagamenti sono attribuiti in coerenza con le delibere consiliari (8 maggio 2024) e le procedure interne di autorizzazione, che definiscono ruoli, responsabilità e soglie di approvazione;
- i poteri di rappresentanza "permanente" verso l'esterno sono rilasciati tramite procure notarili, conferite dal Presidente e/o dall'Amministratore Delegato secondo le rispettive attribuzioni e, ove previsto, con esigenze di firma congiunta.

Le procure e le deleghe sono conferite esclusivamente in relazione a responsabilità organizzative che richiedono effettive necessità di rappresentanza esterna, con livelli di autonomia, poteri di rappresentanza e limiti di spesa coerenti con il ruolo del titolare, ferma la riserva al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e/o all'Amministratore Delegato delle decisioni di maggiore rilevanza o impatto economico secondo statuto e delibere. Le deleghe e le procure sono formalizzate mediante atti notarili o lettere d'incarico su carta intestata della Società con data certa e accettazione del destinatario; l'eventuale sub-delega è ammessa solo ove consentita dalle delibere consiliari o dall'atto di conferimento e nei limiti di legge, con tracciabilità dei poteri trasferiti.

Per le transazioni ricadenti in aree a più elevato rischio (ad esempio rapporti con la Pubblica Amministrazione, relazioni istituzionali, risorse umane, operazioni bancarie/finanziarie e modifiche significative dell'assetto organizzativo), si applicano requisiti di approvazione rafforzati previsti dalle delibere consiliari e dalle procedure interne. Sono previsti aggiornamenti puntuali in caso di variazioni di funzione/ruolo/mansione dei titolari dei poteri, nonché revisioni periodiche dell'intero sistema autorizzativo.

3.5 Sistema di Gestione Qualità, Sicurezza e Ambiente

Sensitron ha adottato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) strutturato per garantire l'efficacia dei processi aziendali, in conformità alla norma ISO 9001 e alla Direttiva ATEX applicabile ai prodotti.

Il sistema è orientato al rispetto dei requisiti di qualità e alla soddisfazione del cliente, attraverso una chiara definizione di ruoli e responsabilità, procedure operative formalizzate e un costante monitoraggio delle prestazioni.

I principali documenti del SGQ sono:

- Manuale della Qualità
- Procedure di Sistema, quasi interamente riviste e contestualizzate

Parallelamente, Sensitron ha implementato un Sistema di Gestione Sicurezza e Ambiente (SGSA), con l'obiettivo di conseguire la conformità alle norme ISO 45001 e ISO 14001 entro il 2027.

L'approccio integrato SGQ–SGSA consente una gestione coordinata di qualità, sicurezza e ambiente, favorendo efficienza operativa, miglioramento continuo e piena compliance normativa. Il sistema è in fase evolutiva e sarà volto alla gestione e al rispetto di conformità ai requisiti di tassonomia, conflict minerals, REACH e RoHS. (Gestito da Operation Manager).

In vista del futuro sviluppo del SGSA, la Sensitron sta conducendo un'analisi su software gestionali per la qualità, coinvolgendo progressivamente i responsabili Operations e R&D, con l'obiettivo di integrare uno strumento performante inizialmente nel SGQ e successivamente nel SGSA.

Il SGSA è già strutturato secondo l'impostazione del SGQ e in linea con le norme ISO 14001 e 45001, includendo Manuale e Procedure dedicate.

In ambito sicurezza, il sistema è progettato per tutelare sia i lavoratori interni sia i tecnici esterni operanti in cantieri e attività fuori sede. Alla data di redazione del Modello, sono state inoltre riviste e rimesse le condizioni generali di acquisto verso i fornitori e sono in fase di introduzione

ulteriori condizioni contrattuali specifiche per le attività di Service presso i cantieri.

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

4.1 Etica aziendale ed adozione del Modello

Le Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, nonché delle aspettative del proprio socio, ha adottato standards e norme di comportamento rivolte a tutto il Personale volti a garantire il rispetto della legge ed una condotta etica e trasparente negli affari. Tale obiettivo è stato ottenuto attraverso l'implementazione, la comunicazione, l'applicazione di procedure operative e norme di comportamento espresse sia nel sistema di procedure interne, che nei Codici etici e di comportamento adottati dalla Società, norme pubblicate e disponibili sul sistema informatico aziendale ed ora con l'adozione di un Modello Organizzativo conforme ai criteri previsti dalla D.Lgs. 231/2001.

In particolare, i principi che hanno ispirato tale politica possono essere sintetizzati in modo non esaustivo, nei seguenti punti:

- a) tutti i dipendenti della Società:
 - devono rispettare le leggi;
 - devono aderire e rispettare il Codice di Condotta Halma (All. 2), ed il Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01 (All. 3);
 - devono rispettare la politica e le procedure della Società;
 - devono, comunque, dimostrare onestà, integrità, trasparenza e rispetto nel loro lavoro e nelle loro relazioni interpersonali;
- b) la Società è impegnata nel garantire, con azioni concrete, un ambiente di lavoro imperniato al rispetto degli adempimenti legali, della politica societaria, e della condotta etica negli affari;
- c) il Personale della Società che venga a conoscenza o che sospetti di una qualche violazione di legge, dell'etica, o della prassi societaria, deve riferire dell'accaduto ai diretti superiori, al responsabile delle Risorse Umane ed all'Organismo di Vigilanza;
- d) la Società non ammette atti ritorsivi o discriminatori contro chiunque sollevi questioni rilevanti ai fini della compliance, o segnali condotte contrarie all'osservanza del D. Lgs.

231/01, dell'etica e della prassi societaria e dei principi di condotta, garantendo in ogni caso: 1. la riservatezza dell'identità del segnalante; 2. il divieto e la nullità di atti ritorsivi o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi attinenti alla segnalazione; 3. sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;

- e) è previsto che la Società applichi le sanzioni previste dal sistema disciplinare a tutti coloro che dovessero trasgredire tale sistema di condotta, ivi compreso il licenziamento nei casi più gravi, adoperandosi per l'adozione delle misure correttive più appropriate ad evitare il ripetersi della violazione.

4.2 Obiettivi e funzione del Modello

L'iniziativa che ha portato alla realizzazione ed adozione del presente Modello è stata assunta nella convinzione che potesse costituire un efficace strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che a vario titolo si trovino ad operare con la Società, affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, una condotta corretta e lineare, tale da prevenire il rischio di commissione di reati che possano, non solo screditare l'immagine della Società stessa e delle altre società del gruppo a cui appartiene, ma anche comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

Obbiettivi principali del Modello, pertanto, sono:

- a) ragionevolmente prevenire il rischio di commissione dei reati;
- b) informare, comunicare e, quindi, sensibilizzare tutti i dipendenti e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché lo svolgimento e la gestione delle attività, in particolare quelle dove potenzialmente risulta più alto il rischio di commettere reati, siano condotte in modo trasparente, corretto e rispettoso della legge, ed in modo da potere in qualsiasi momento tracciare e documentare le fasi di cui si compongono al fine di monitorare ed applicare un efficace controllo interno;
- c) affermare che la Società considera assolutamente inammissibile qualsiasi comportamento contrario a disposizioni di legge e ai principi etici cui la stessa si ispira;
- d) diffondere la consapevolezza in capo a tutti i dipendenti del rischio di incorrere, in caso di

- violazione delle disposizioni ivi riportate, nell'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal sistema disciplinare e, nel caso in cui si configuri la commissione di un reato, di incorrere in un procedimento penale che potrebbe coinvolgere anche la stessa Società;
- e) consentire alla società e all'Organismo di Vigilanza una sistematica azione di monitoraggio sulle attività a rischio di reato;
 - f) dotare la Società di un sistema organizzativo e di controllo che - in funzione della natura e della dimensione dell'organizzazione aziendale, nonché del tipo d'attività svolta – preveda misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, prevenendo la commissione di Reati.

A tal fine esso deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sancire il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

4.3 La redazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Sensitron

Al fine di realizzare gli obiettivi ed i principi di cui al punto precedente, nella redazione del Modello si è tenuto conto:

- I. delle prescrizioni di cui al Decreto;
- II. delle linee guida elaborate dalle associazioni di categoria e loro aggiornamenti;
- III. delle pronunce giurisprudenziali emesse a seguito dell'entrata in vigore del Decreto; e
- IV. del contenuto della circolare n. 83607/2012 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza.

I. Le prescrizioni del Decreto: ai sensi dell'art. 6, comma secondo, del D.Lgs. 231/01 il Modello

deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste il rischio che vengano commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli (qui di seguito i “*protocolli*” o “*procedure*”) diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente al fine di prevenire la commissione dei reati;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

II. Le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria:

Il D. Lgs. 231/01 prevede che l’Ente, per soddisfare le esigenze sopra indicate, possa adottare modelli d’organizzazione, gestione e controllo *"in conformità a codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

Nel marzo 2002, Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le linee guida operative, che identificano gli elementi essenziali necessari per la costruzione dei Modelli di cui sopra. Tali linee guida vengono via via aggiornate (da ultimo nel giugno del 2021) in considerazione dell’ampliamento del catalogo dei reati, delle evoluzioni giurisprudenziali e dell’esperienza diretta delle aziende che si sono dotate di un Modello ex D.Lgs. 231/01.

Inoltre, nel dicembre 2018, un Gruppo di lavoro interdisciplinare composto da Confindustria, dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché dall’Associazione Bancaria Italiana, ha elaborato e comunicato al Ministero della Giustizia, un documento che identifica i principi da seguire per la predisposizione dei Modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 da parte delle imprese, individua le norme di comportamento dei componenti degli Organismi di Vigilanza e, infine, elabora alcune proposte di modifiche normative in relazione alle maggiori criticità emerse.

In sintesi le predette linee guida prevedono che le società associate predispongano:

- a) una "mappatura" delle aree aziendali a rischio. Una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la società, si procede a identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- b) specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire. Gli elementi essenziali che devono essere attuati per garantire l'efficacia del modello sono:
 - un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
 - un sistema organizzativo, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
 - un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazioni interne e di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
 - delle procedure operative, per la disciplina delle principali attività aziendali e, in particolare, dei processi a rischio e per la gestione delle risorse finanziarie;
 - un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
 - un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento;
- c) l'individuazione tra le strutture aziendali di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, mediante verifiche periodiche, e di curare il loro aggiornamento quando siano scoperte rilevanti violazioni, ovvero quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività;
- d) specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;
- e) specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso

indicate.

III. La giurisprudenza formatasi sul Decreto Legislativo 231/01

Nella predisposizione del Modello sono state prese in considerazione anche le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute in materia di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01 in questi anni e che hanno evidenziato molti aspetti ritenuti essenziali al fine della redazione di un Modello idoneo.

In particolare, nella redazione del Modello è stata posta particolare attenzione a:

- meccanismi per la creazione di fondi extracontabili;
- modalità di redazione della contabilità;
- modalità di redazione dei bilanci;
- processi con cui vengono prese le decisioni;
- sistema dei poteri e delle deleghe;
- meccanismi di fatturazione infragruppo;
- spostamenti di liquidità da una società all'altra del gruppo;
- interazioni con il personale sanitario prescrittore dei prodotti della Società;
- interazione con la PA;
- formazione e informazione di dipendenti e collaboratori in merito al contenuto del Decreto e del Modello.

IV. La circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza (qui di seguito anche solo “Circolare”): in data 19 marzo 2012, il Comando Generale della Guardia di Finanza – III reparto operazioni – Ufficio Tutela Economia e Sicurezza, ha impartito alcune direttive agli organi inquirenti in tema di responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs.231/2001, fissando i criteri orientativi per gli organi di polizia giudiziaria che svolgono le indagini investigative.

Tale documento è rivolto ai soggetti che – nel corso delle indagini - devono individuare gli elementi da cui desumere l'idoneità dei Modelli, onde poterli trasferire al Giudice per la valutazione di idoneità; proprio per questo, il contenuto della la Circolare risulta di particolare interesse nell'attività di predisposizione dei Modelli, dal momento che delinea, precisandoli e

sintetizzandoli, le caratteristiche che un Modello deve possedere per superare il vaglio di idoneità da parte degli organi inquirenti prima e del Giudice poi.

4.4 La metodologia adottata

4.4.1 Risk Assessment

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente, qui di seguito, le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/01 prevede un'analisi delle attività svolte nell'ambito delle persone giuridiche al fine di individuare quelle che, in base al D. Lgs. 231/01, possono considerarsi a rischio di illeciti.

Pertanto si è proceduto, in primo luogo, ad individuare le aree a rischio reato della Società, così come richiesto dalla normativa di cui sopra. Ogni Ente, infatti, presenta aree di rischio la cui individuazione implica una particolareggiata analisi delle strutture aziendali e delle attività svolte.

Al fine di determinare i profili di rischio potenziale per la Società si è proceduto a:

- a) individuare le attività svolte da ciascuna funzione della Società, attraverso l'esame dei relativi documenti, delle deleghe e delle procure aziendali;
- b) effettuare interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale (dipendenti della Società, in particolar modo con i dirigenti e/o i responsabili delle varie unità organizzative della Società);
- c) esaminare i processi aziendali già in essere, anche in termini di valutazione dei sistemi di controllo preventivo esistenti.
- d) effettuare una verifica circa le eventuali situazioni critiche - e le relative cause - emerse nel corso della vita della Società;
- e) accertare le attività a rischio reato ex D. Lgs 231/01, nell'ambito delle diverse funzioni della Società.

4.4.2 Mappatura delle aree a rischio

All'esito dell'attività di risk assessment condotta sulle attività e sull'organizzazione aziendale della Società, precedentemente descritta, sono state individuate le aree di attività della Società cosiddette "sensibili", ovvero quelle aree che, per il tipo di attività concretamente svolta, potrebbero **potenzialmente** comportare il rischio di commissione dei reati contenuti nel catalogo di cui al Decreto.

Al momento di predisposizione del presente Modello, le principali macro-aree per le quali è emerso un potenziale rischio sono quelle che possono comportare la commissione dei seguenti reati:

- 1) delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- 2) reati societari (tra cui la corruzione tra privati);
- 3) reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- 4) reati ambientali;
- 5) reato di auto-riciclaggio;
- 6) reati tributari;

ovvero le:

- a) aree in cui è stata riscontrata l'esistenza di rapporti, diretti o indiretti²⁰, con la Pubblica Amministrazione in generale;
- b) aree in cui vi sia ottenimento o utilizzo di fondi e contributi pubblici;
- c) aree in cui vi sia trattazione e gestione delle risorse e dei flussi finanziari;
- d) aree in cui le attività degli organi societari possano assumere rilevanza per gli aspetti connessi al D. Lgs. 231/01;
- e) aree in cui sia possibile il verificarsi di incidenti ai danni del Personale o delle altre persone che si trovino ad operare all'interno o all'esterno della Società per conto della stessa;
- f) aree che coinvolgano attività con possibile impatto ambientale;
- h) aree che, seppur non direttamente qualificabili come aree a rischio in base ai predetti criteri,

²⁰ Sono stati altresì presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che la Società intrattiene, o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi (es. consulenti, agenti, ecc..).

potrebbero comunque risultare strumentali alla commissione di reati. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati nell'ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e assunzione di personale; sistema di incentivazione; consulenze e prestazioni professionali; acquisizione di beni e servizi), che verranno più analiticamente descritte nella Parte Speciale del presente Modello.

È stata quindi effettuata una **mappatura dei rischi** (qui allegata sub All. 4), in cui sono state evidenziate, per ogni area di attività sensibile:

- a) le potenziali occasioni di realizzazione del reato;
- b) le funzioni aziendali coinvolte;
- c) la descrizione della potenziale condotta illecita;
- d) i potenziali reati associabili;
- e) il relativo grado di rischio;
- f) le procedure poste a presidio delle stesse.

4.5 Gli elementi costitutivi del Modello

Il Modello si inserisce nel più ampio Sistema di Controllo Interno della Società, di cui costituisce parte fondamentale ed essenziale.

In quest'ottica, sulla base dei risultati delle attività sopra descritte, la Società ha adottato e sta adottando presidi e predisponendo azioni volti a migliorare l'efficacia preventiva del proprio Sistema di Controllo Interno rispetto al rischio di commissione dei Reati Presupposto, intervenendo sui seguenti elementi organizzativi:

- a. **Procedure e/o precetti operativi su specifiche aree individuate:** alla data di adozione del Modello è in corso una revisione, integrazione ed aggiornamento di tutte le procedure aziendali relative alle aree potenzialmente a rischio di Reato Presupposto.
- b. **Sistema organizzativo:** è stato adottato un sistema organizzativo teso a garantire la corrispondenza tra le attività effettivamente svolte dal personale ed il ruolo e le

responsabilità dello stesso, per come descritte nell'organigramma della società, attraverso la redazione di *job description* e deleghe di funzione;

- c. **Sistema autorizzativo:** è stato adottato un sistema di poteri autorizzativi e di firma adeguato alle responsabilità organizzative e gestionali assegnate e concretamente svolte dal Personale;
- d. **Principi etici e norme di comportamento:** il Codice di Condotta Halma è stato integrato con un Codice di Condotta appositamente creato per rispondere alle specifiche esigenze di prevenzione dei Reati Presupposto derivanti dal D.Lgs. 231/01;
- e. **Sistema disciplinare:** è stato redatto il sistema disciplinare complementare in modo da sanzionare l'eventuale violazione dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs 231/01, sia da parte dei dipendenti della società - dirigenti e non - sia da parte di amministratori e collaboratori esterni;
- f. **Comunicazione al personale e sua formazione:** la formazione e la comunicazione a tutto il Personale delle iniziative attinenti al Modello è garantita attraverso i sistemi di comunicazione e formazione aziendali.
- g. **Controllo:** la Società è sottoposta a periodici audit interni gestiti dalla casa madre i cui esiti arrivano al Diretto finanziario ed all'Amministratore delegato e devono essere condivisi con l'Organismo di Vigilanza.
- h. **Organismo di Vigilanza:** sono state adottate regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza tali da garantire che l'attività di controllo sull'efficacia, aggiornamento ed effettiva implementazione del Modello sia svolta con professionalità, indipendenza e continuità d'azione.

4.6 Procedure operative

La Società sta implementando un sistema organico di procedure, elaborate sia a livello globale che locale, finalizzate ad indicare con precisione ad amministratori, dipendenti e collaboratori delle Società i comportamenti da tenere, i controlli da effettuare e le autorizzazioni da ottenere per ogni segmento di attività, onde garantire tracciabilità, trasparenza e congruenza in ogni operazione.

4.8. Codice di Condotta Halma e Codice di condotta ex D.lgs. 231/01

La politica etica della Società ha da sempre contribuito a determinare un ambiente fortemente governato da valori e principi etici vitali per lo sviluppo dell'organizzazione e dei rapporti tra il Personale e con le persone rientranti nel suo raggio di influenza.

Alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, la Società ha integrato il contenuto dei principi già previsti nel Codice di Condotta Halma, affiancando tale Codice di matrice internazionale con un Codice di Condotta ex D. Lgs. 231/01, creato al fine specifico di prevenire la commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/01.

La versione definitiva ed ufficiale del Codice di Condotta Halma e del Codice di Condotta ex D. Lgs. 231/01 è allegata al presente documento sub All. 2 e 3 ed è disponibile nel sistema informatico aziendale.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Come precedentemente precisato, altra condizione prevista dal D. Lgs. 231/01 per esonerare gli Enti dalla responsabilità è avere affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Di seguito, in sintesi, i principi fondamentali alla base dell'operatività dell'Organismo di Vigilanza:

■ **caratteristiche principali:**

- a) autonomia ed indipendenza: a tal fine l'Organismo di Vigilanza deve essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica sufficientemente elevata, prevedendo il reporting al massimo vertice aziendale. Allo stesso tempo, non devono essergli attribuiti compiti operativi che potrebbero influire sull'obiettività di giudizio nel corso delle verifiche sui comportamenti e sul Modello. Deve, inoltre, disporre di un budget che consenta alla funzione di assumere decisioni di spesa;
- b) l'Organismo, inoltre, deve essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di informazioni da e verso qualsiasi livello ed area aziendale al fine di accertare i comportamenti e deve poter proporre sanzioni in caso di inadempimenti e condotte non conformi alla normativa interna ed esterna;
- c) professionalità: la dottrina sottolinea l'esigenza che l'Organismo di Vigilanza rappresenti un "riferimento credibile" sia all'interno della società, sia verso l'esterno. Esso, pertanto, deve possedere professionalità e capacità tali da poter svolgere i compiti assegnati con sufficiente autorevolezza;
- d) continuità di azione: per poter garantire un'efficace e costante attuazione del Modello si rende necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sullo stesso.

Per quanto concerne la composizione dell'Organismo di Vigilanza, si segnala che la dottrina esclude che tale funzione possa essere svolta da un organo esterno alla società (es.: società di revisione, ecc.), anche se essa può avvalersi - anche in modo continuativo - della collaborazione

di soggetti esterni (es.: società di consulenza, società di revisione, professionisti, ecc.). Parimenti è ritenuta sconsigliabile l'identificazione con il Collegio Sindacale in quanto privo di poteri autonomi di iniziativa e controllo che invece la normativa assegna a tale Organismo di Vigilanza. Appare invece preferibile la soluzione che assegna i compiti di vigilanza e controllo in oggetto a strutture o funzioni aziendali interne esistenti, qualora posseggano le caratteristiche anzidette, o, in caso contrario, costituite *ad hoc*. A tale proposito, la dottrina configura le seguenti ipotesi:

- a) identificare l'Organismo di Vigilanza con la Funzione di *Internal Audit*, opportunamente integrata nei poteri e, se necessario, nell'organico;
- b) creare un organo composto da personale interno della società con adeguate competenze (es.: legali, esperti di contabilità, di gestione del personale, di controllo interno), da personale esterno (consulenti, avvocati, revisori, ecc.), con la presenza di uno o più amministratori non esecutivi o indipendenti;
- c) istituire un organo composto da soli amministratori non esecutivi o indipendenti, analogo al Comitato di Audit a cui fa riferimento il Codice di Autodisciplina per le Società quotate;
- d) la dottrina raccomanda che, qualunque sia la soluzione adottata, essa sia formalizzata ed adeguatamente motivata mediante delibera del C.d.A., il quale dovrà prevedere anche le eventuali modifiche organizzative necessarie. Di tale decisione dovrà essere opportunamente informata l'Assemblea dei Soci.

■ **collocazione gerarchica:**

Nell'organigramma aziendale l'Organismo di Vigilanza, è collocato al più alto livello.

L'Organismo di Vigilanza:

- a) riporta direttamente al CDA ed interagisce con il Collegio Sindacale o Sindaco Unico;
- b) le sue attività non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società; fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto all'organo dirigente appunto spetta la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- c) ha libero accesso presso tutte le funzioni della società, senza necessità di alcun consenso preventivo, per l'espletamento delle sue funzioni.

■ **compiti:**

Le attività che l'Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, possono essere così schematizzate:

- a) vigilanza sull'effettiva attuazione del Modello, che si sostanzia nell'accertamento della coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello istituito. A tal fine, l'Organismo verifica la corretta implementazione ed il rispetto delle procedure aziendali, incluse quelle volte al rispetto degli obblighi di trasparenza stabiliti dalla legge in capo alla Società;
- b) vigilanza sull'efficacia delle procedure di segnalazione di illeciti, di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o di violazioni del Modello adottate dalla Società a garanzia della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, dei Soggetti Tutelati e della persona coinvolta nella segnalazione, nonché da atti ritorsivi o discriminatori nei loro confronti, in conformità alle previsioni del Decreto Whistleblowing;
- c) analisi dell'adeguatezza del Modello in termini di effettiva capacità di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01;
- d) verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- e) aggiornamento del Modello, qualora dalle analisi svolte emerga l'esigenza di operare correzioni ed adeguamenti, o sia richiesto da novità in campo normativo;
- f) segnalazione ed informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico di ogni evento rilevante sotto il profilo del rischio di cui al D. Lgs. 231/01.

■ **reporting:**

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attività svolta, all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità ad esso connesse, attraverso precise tipologie di reporting, tra le quali:

- a) una relazione annuale al CDA e/o partecipando alla riunione del CDA prevista per l'approvazione del bilancio;
- b) report periodici al CDA e segnalazioni urgenti in caso di criticità di particolare rilevanza;
- c) partecipando periodicamente, per il tramite di uno dei propri membri, alle Riunioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e/o facendo partecipare un membro di quest'ultimo alle riunioni dell'OdV.

5.1. Canali di informazione verso l'ODV e tutela del segnalante (Whistleblowing)

Al fine di garantire efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza, lo stesso deve essere tenuto costantemente informato delle vicende rilevanti che coinvolgono la Società.

I Destinatari del Modello sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini della prevenzione/sanzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato:

- a. di comportamenti e/o notizie, relative alla violazione del Modello;
- b. dei contenziosi in corso;
- c. dei procedimenti e/o provvedimenti promossi o provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati (e gli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Società;
- d. delle richieste di assistenza legale inoltrate da collaboratori o dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
- e. delle notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, nonché dei procedimenti e/o provvedimenti disciplinari avviati/adottati a seguito della violazione del Modello e delle eventuali sanzioni comminate;
- f. delle relazioni o dei rapporti preparati dai soggetti responsabili del controllo interno, dai quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al Decreto;
- g. delle eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- h. di ogni proposta di modifica del presente Modello;
- i. di ogni iniziativa riguardante la prevenzione della commissione dei reati e comunque

l'efficace funzionamento del presente Modello;

- j. di ogni altro cambiamento nell'organizzazione della Società;
- k. di ogni situazione che possa esporre la Società al rischio di reato e, in generale, di ogni altra informazione che risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Le segnalazioni di condotte illecite e violazioni del Modello ai sensi del Decreto Whistleblowing si veda il successivo paragrafo 5.2.

- Per tutti gli altri flussi informativi verso l'OdV, le comunicazioni potranno avvenire:
 - mediante Raccomandata A/R al seguente indirizzo, Avv. Giuseppe Aminzade, Presidente dell'ODV di Sensitron, Via Barozzi 1, 20122 Milano – RISERVATA alla c.a. del Presidente dell'organismo di Vigilanza di Sensitron;
- tramite un canale informatico, costituito dalla casella e-mail cui ha accesso esclusivamente l'ODV: giuseppe.aminzade@belex.com. In questo caso, a garanzia della riservatezza, l'e-mail dovrà essere inviata esclusivamente dal proprio indirizzo di posta elettronica personale (RIGOROSAMENTE NON QUELLO AZIENDALE).
- tramite contatto telefonico o, su richiesta dell'interessato, tramite colloquio in presenza con l'Avv. Giuseppe Aminzade, reperibile all'utenza telefonica +3902 771131.

L'ODV può proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Anche al fine di garantire il periodico e costante aggiornamento dell'ODV sulle materie di cui sopra, è previsto un incontro annuale di coordinamento e informazione tra l'ODV e il *Leadership Team* di Sensitron.

Si precisa che l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere prontamente informato di qualsiasi notizia utile e rilevante alla prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01; restano salvi gli obblighi di legge.

5.2. Segnalazioni di condotte illecite e violazioni del Modello ai sensi del Decreto Whistleblowing

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Whistleblowing, tutte le società che abbiano adottato un Modello 231 sono tenute ad attivare canali di segnalazione "interni", che consentano ai soggetti indicati nel Decreto Whistleblowing, di effettuare le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto e/o del Decreto Whistleblowing, o di violazione del Modello di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Tali canali devono consentire di effettuare le segnalazioni in forma scritta, anche con modalità informatica, o in forma orale, tramite linee telefoniche o di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di ottemperare al disposto della normativa Whistleblowing, specialmente le previsioni a tutela del segnalante, Sensitron si è dotata di un canale interno conforme alle previsioni ed ai requisiti del Decreto Whistleblowing, denominato Navex Global e facente riferimento alla funzione Ethics & Compliance Global della Società.

L'accesso all'Navex Global avviene tramite: Telefono: 800-729-256 e/o Sito Web: halma.ethicspoint.com e le istruzioni operative sono consultabili nella relativa procedura pubblicata sull'intranet aziendale.

Qualora tramite il canale Navex Global vengano ricevute segnalazioni concernente illeciti rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello, è previsto che l'ODV venga informato tempestivamente di tali segnalazioni per le valutazioni e i provvedimenti di propria competenza.

La Società, nella gestione del canale Whistleblowing (Navex Global), agirà in modo da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, dei Soggetti Tutelati, della persona coinvolta dalla o comunque menzionata nella segnalazione, durante l'intero processo di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Sensitron o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Ogni "informazione" o "segnalazione" deve essere conservata dalla Società, insieme alla relativa

documentazione, in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, con modalità idonea a garantire la riservatezza del segnalante, dei Soggetti Tutelati e della persona coinvolta o comunque menzionata nella segnalazione. I dati e le informazioni conservate nell'archivio sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali. I dati e le informazioni sono poste a disposizione di soggetti esterni alla Società esclusivamente previa autorizzazione dei soggetti competenti.

Sono espressamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, anche solo tentati o minacciati, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione, che possano provocare un danno ingiusto. Tale tutela è estesa anche ai Soggetti Tutelati.

Nel sistema disciplinare sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché a carico del segnalante, quando è accertata con sentenza, anche non definitiva di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate con dolo o colpa grave. In tali casi, il segnalante non sarà garantito dal sistema di tutele previsto dal Decreto Whistleblowing.

Il Decreto Whistleblowing ha altresì previsto, al ricorrere di determinate condizioni, sia la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") sia un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica.

A tutela sia del segnalante che del segnalato, le segnalazioni dovranno:

- a) indicare le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- b) contenere la descrizione del fatto;
- c) identificare le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

L'Allegato 7 (Regolamento Whistleblowing) descrive dettagliatamente le previsioni del Decreto Whistleblowing e disciplina in modo esaustivo il processo di segnalazione.

6. Sistema disciplinare

6.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantirne l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti possano determinare.

Inoltre, il presente sistema disciplinare deve essere adeguatamente diffuso in quanto parte integrante dell'attuazione del Modello, attraverso un'adeguata attività di informazione e formazione ai Dipendenti della Società.

Il presente capitolo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Destinatari, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

In particolare, infatti, la Società adotta:

- (i) nei confronti dei Dipendenti le misure sanzionatorie di cui al paragrafo 6.3, come di seguito indicato;
- (ii) nei confronti degli Organi Sociali e delle Terze Parti il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia, come meglio descritto rispettivamente ai successivi paragrafi 6.4, 6.5 e 6.6.

6.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Sono sanzionabili i seguenti comportamenti che costituiscono violazione assoggettabili a valutazione disciplinare e ad applicazione delle conseguenti sanzioni:

- la violazione/parziale applicazione/elusione delle regole di comportamento di cui al Modello;
- le violazioni di specifiche regole di condotta, politiche e procedure adottate in attuazione del Modello;
- ripetuta mancata partecipazione, non adeguatamente motivata, alla formazione relativa al Modello;
- mancata collaborazione, quando richiesta, con l'Organismo di Vigilanza;
- omesso invio di flussi informativi/segnalazioni ai sensi del Modello, quando ripetuto e diretto a ostacolare le funzioni dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal Modello, ovvero effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del *HR Director*, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

Nell'ipotesi in cui la condotta in questione possa integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001, l'attivazione del sistema disciplinare avviene indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito dell'eventuale relativo procedimento penale.

6.3 Misure nei confronti dei Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

I lavoratori sono passibili dei provvedimenti - nel rispetto delle procedure previste normative speciali applicabili dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicabile, e precisamente:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 25.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo che per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

In particolare, il compito di accertare e applicare sanzioni ai Dipendenti è assegnato ai Datori di

Lavoro, ciascuno per il proprio ambito di competenza, che potranno avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza che sarà chiamato a esprimere un parere non vincolante.

6.4 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprono la qualifica di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con le Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla Contrattazione Collettiva applicabile.

La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al Dirigente.

Nelle ipotesi più gravi, come ad esempio la commissione di un Reato, sarà valutata l'ipotesi del licenziamento.

La Società potrà tener conto della violazione commessa nella definizione del trattamento retributivo previsto per i dirigenti stessi.

Le sanzioni sono sempre commisurate al livello di responsabilità e autonomia del dirigente, all'intenzionalità della condotta e alla gravità della stessa, in termini sia di rilevanza degli obblighi violati sia di conseguenze a cui la Società può ritenersi ragionevolmente esposta (anche ai sensi del D. Lgs. 231/2001) a seguito del comportamento censurato.

Nel caso in cui con un solo atto siano integrate più infrazioni sanzionate con misure diverse si applicherà la sanzione più grave.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al management aziendale.

In particolare, il compito di accertare e applicare sanzioni ai dirigenti è assegnato al CdA, che può avvalersi del supporto dell'Organismo di Vigilanza che sarà chiamato a esprimere un parere non vincolante.

6.5 Misure nei confronti dell'organo amministrativo

In caso di violazione del Modello da parte di un amministratore, l'OdV informa tutti i membri del

CdA, i Sindaci e i soci al fine di prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.6 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'OdV informa il CdA al fine di prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.7 Misure nei confronti delle Terze Parti

Nei contratti con le Terze Parti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto).

Ogni violazione da parte delle Terze Parti delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

Gli interventi sanzionatori nei confronti delle Terze Parti sono affidati alla funzione che gestisce il relativo contratto.

Si intendono ricomprese in questa categoria di sanzioni disciplinari anche le persone che collaborino con la Società, anche per un periodo di tempo limitato.

7. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE

7.1 Piano di formazione e comunicazione

La Società, in linea con quanto previsto dal D. Lgs. 231/01, ha definito ed implementato uno specifico piano di Comunicazione (informazione) e Formazione finalizzato a diffondere ed illustrare a tutto il Personale il Modello adottato in applicazione del citato Decreto.

Il piano viene gestito dalle competenti strutture aziendali sotto la supervisione dell'Organismo di Vigilanza ed è articolato come segue.

Al riguardo le azioni previste sono:

- a) comunicazione attraverso il sistema informatico aziendale e/o comunicazioni e-mail e/o pubblicazioni affisse in azienda delle informazioni rilevanti in relazione al Modello Organizzativo rivolte a tutti i dipendenti (aggiornamenti del Modello, delle procedure, piano di formazione, eventi etc.);
- b) organizzazione con cadenza periodica di giornate formative sul Modello ed il Decreto;
- c) training formativi costanti, con previsione di attività di monitoraggio della loro effettuazione e reporting costanti da parte della funzione Globale di Ethic & Compliance su quelli riguardanti in particolare il Codice di Condotta Halma ed il preventing corruption ed applicazione di sanzioni;
- d) inserimento di una pagina dedicata alla Governance nel sistema informatico aziendale, ove sono visualizzabili ed aggiornati il Modello ed i relativi allegati.

La **formazione** sul D. Lgs. 231/01 - in linea con gli interventi formativi posti in essere dalla Società, che prevedono azioni diversificate a seconda del target in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di leale rispondenza ai bisogni delle singole strutture/risorse - costituisce uno dei moduli costituenti il pacchetto formativo, che viene assegnato a tutti i soggetti impattati ed è soggetto a verifica annuale.

Gli altri moduli di approfondimento sono mirati su ciascuna area ritenuta a rischio, specifici sui singoli processi, finalizzati ad analizzare e approfondire le modalità operative connesse all'esercizio delle singole aree di attività ritenute a rischio (analisi dei reati previsti, illustrazione delle procedure operative e dei controlli). I moduli sono predisposti su input della Compliance, in

collaborazione con i responsabili delle varie funzioni coinvolte.

L'aggiornamento dei moduli di formazione è compito della Compliance Halma.

E' prevista la documentabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del D. Lgs. 231/01, attraverso la richiesta della firma di presenza e l'inserimento nella banca dati dei nominativi dei presenti, nel caso di incontri in aula, o attraverso processo di certificazione telematica mediante password identificativa.

7.2 Obblighi contrattuali

7.2.1 Personale

Sensitron, in aggiunta alle azioni di cui al paragrafo 7.1, si è altresì dotata di strumenti di natura contrattuale volti a garantire un efficace recepimento e attuazione del Modello da parte del Personale.

In particolare, decorsi quindici giorni dall'atto dell'assunzione, i dipendenti saranno chiamati a sottoscrivere una dichiarazione di impegno al rispetto del Modello di Sensitron (che gli sarà messo a disposizione al momento dell'assunzione), del seguente tenore:

“Dichiarazione di impegno rilasciata da parte dei dipendenti ai sensi del paragrafo 7.2 del Modello

Io sottoscritto Sig./Sig.ra _____,

dichiaro

- *che mi è stato messo a disposizione e di aver attentamente esaminato: (i) il Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito “**Modello**”) ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “**Decreto 231**”) adottato da Sensitron; (ii) il Codice di Condotta Halma e il Codice di Condotta ex Decreto 231 adottati da Sensitron e allegati al Modello;*
- *di aver compreso il contenuto del Modello, del Decreto 231 e dei Codici di Condotta allegati al Modello;*
- *di avere piena conoscenza che l'attività di Sensitron è improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto;*

e mi impegno

ad osservare le prescrizioni di cui al Modello e dei Codici di Condotta.

Luogo e data _____

Firma _____”

7.2.2 Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono con Sensitron rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano Sensitron senza vincoli di dipendenza (a titolo esemplificativo: fornitori, *partner* commerciali, agenti, consulenti, distributori, procacciatori d'affari e altri collaboratori autonomi).

E' infatti necessario che anche tali soggetti si astengano dal porre in essere condotte in violazione della legge e dei principi etici cui Sensitron informa la sua attività. Tale necessità è tutelata, sotto un profilo contrattuale, dalla sottoscrizione da parte dei soggetti di cui sopra di una dichiarazione *ad hoc* o tramite l'inserimento di una specifica clausola contrattuale (c.d. clausola 231) del seguente tenore:

Dichiarazione di impegno:

“Dichiarazione di impegno rilasciata da parte dei terzi (fornitori, consulenti, collaboratori, ecc.)

Il sottoscritto Sig./Sig.ra _____, [in proprio o in qualità di legale rappresentante di _____], consapevole della rilevanza delle proprie dichiarazioni ai fini del perfezionamento e della prosecuzione dei rapporti con Sensitron, sotto la propria responsabilità

dichiara

- di avere piena conoscenza che l'attività di Sensitron, così come la propria, deve essere improntata al rispetto della normativa vigente ed all'astensione da qualunque comportamento idoneo a configurare fattispecie di reato;*
- di non aver commesso reati previsti dal D. Lgs. 231/01 dalla data di entrata in vigore dello stesso;*

e si impegna

- *a rispettare la normativa vigente e, in particolare a non commettere alcuno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.*

L'inosservanza da parte di [nome del soggetto/della Società] di una qualsiasi delle disposizioni che precedono, comporterà un inadempimento grave alle obbligazioni di cui al contratto in essere con Sensitron e legittimerà questa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., a risolvere lo stesso con effetto immediato fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno eventualmente procurato a Sensitron.

Data, Timbro e Firma”

Clausola da inserire nei contratti:

“Art.1 _____/

Rispetto della normativa vigente

Il [fornitore/consulente/collaboratore/partner commerciale etc.] si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, tra queste, in particolare si impegna a non commettere alcuno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, che riprende, tra l'altro.

Il mancato rispetto della normativa vigente costituisce circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra Sensitron ed il [fornitore/consulente/collaboratore/partner commerciale etc.], costituisce grave inadempienza del presente Accordo, legittimando Sensitron a risolverlo anticipatamente e con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ad ottenere il risarcimento dei danni eventualmente procurati.”

In caso di contratti stipulati mediante moduli o formulari della controparte contrattuale o in altre situazioni in cui non fosse possibile utilizzare la clausola per come sopra formulata, sarà comunque possibile utilizzare formulazioni diverse purché siano mantenute le previsioni inerenti la necessità del rigoroso rispetto della normativa vigente e la facoltà di Sensitron di risolvere il contratto in caso di violazioni di legge di rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01.

8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Il Modello può essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione previa proposta del e/o consultazione con l'Organismo di Vigilanza.

È, peraltro, riconosciuta all'Amministratore Delegato, previa proposta del o consultazione con l'Organismo di Vigilanza, la facoltà di introdurre nuove procedure nelle aree a rischio, o apportare variazioni e/o integrazioni alle specifiche procedure che disciplinano le aree a rischio e/o altre variazioni e/o integrazioni alla Mappatura, al Codice di Condotta ex D. Lgs. 231/01 o al Modello, queste ultime di natura esclusivamente formale, ovvero che non incidano, riducendolo, sul sistema di cautele poste a presidio delle attività a rischio. Tali interventi dovranno essere comunque sottoposti al Consiglio di Amministrazione per esame/ratifica.

L'aggiornamento del Modello verrà effettuato ogniqualvolta si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in occasione:

- (a) di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- (b) della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa e/o comunque delle aree a rischio della Società;
- (c) di significative violazioni del Modello e/o di esito non soddisfacente delle verifiche sull'efficacia dello stesso.

L'Organismo di Vigilanza provvederà in ogni caso a verificare l'aggiornamento e l'adeguatezza del Modello con cadenza annuale, redigendo apposito verbale con le risultanze del suo accertamento e le eventuali proposte. Il predetto verbale dovrà essere prontamente inoltrato al Consiglio di Amministrazione.

Una volta approvate, le modifiche/integrazioni le stesse sono comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvede, senza indugio, a verificare la corretta comunicazione dei contenuti delle stesse ai Destinatari del Modello.

PARTE SPECIALE

1 PARTE SPECIALE: I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
--

1.1 La descrizione dei reati nei confronti della PA e definizione di Pubblici Ufficiali ed Incaricati di Pubblico Servizio

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati presupposto è funzionale all'efficace prevenzione degli stessi e quindi alla concreta attuazione dell'intero sistema di controllo previsto dal D. Lgs. 231/01.

In relazione a quanto evidenziato nella mappatura sulle aree\attività a rischio di reato quindi, qui di seguito provvediamo a fornire una descrizione dei reati in essa contemplata, così come indicati nei relativi articoli del D. Lgs. 231/01.

Al fine di meglio comprendere le fattispecie di reato nei confronti della PA, qui di seguito vengono fornite le definizioni base di Pubblici Ufficiali e di Incaricati di Pubblico Servizio come previste dagli artt. 357 e 358 c.p.c., con alcune precisazioni ed esemplificazioni funzionali allo scopo²¹:

²¹ Ai sensi dell'art. 1, 2° comma del D. Lgs. n. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Si riporta, nel seguito, un elenco esemplificativo e non esaustivo di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale (Presidenza della Repubblica, Parlamento Italiano, Senato della Repubblica Italiana, Camera dei Deputati, Corte Costituzionale, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali, Corte dei Conti, ecc.), Enti Territoriali (Regioni, Province, Comuni), Forze Armate di Polizia (Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito, Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore dell'Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, Capitanerie di Porto, SISDE - Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica), Organi garanti di nomina parlamentare (AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, AGCOM - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici), Autorità, Comitati, Commissioni (Autorità per l'energia elettrica e il gas, CONSOB - Commissione nazionale per la società e la borsa, ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), altre Istituzioni ed Enti Pubblici (ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia Spaziale italiana, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, INEA - Istituto nazionale di economia agraria, INFN - Istituto nazionale per la fisica della materia, INFN - Istituto nazionale di fisica nucleare, INPDAI - Istituto nazionale

- a) sono **PUBBLICI UFFICIALI** coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- b) sono **INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Sulla base di tale nozione, si riportano qui di seguito alcuni esempi di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa/amministrativa, quali, ad esempio:

- parlamentari e membri del Governo;
- consiglieri regionali e provinciali;
- parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);

2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:

- Magistrati (magistratura ordinaria di Tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, Tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, Giudici di pace, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati

di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ISS - Istituto superiore di sanità, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione del lavoro e della sicurezza, Monopoli di Stato, Poste Italiane, Protezione Civile, Servizio Sanitario Nazionale, Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, ANCITEL - Rete telematica dei Comuni d'Italia, UPITEL - Rete telematica delle Province Italiane, Camere di commercio, Università ed enti di ricerca, Ambasciate e consolati italiani all'estero, Medico di guardia, Il Farmacista - in qualità di incaricato di pubblico servizio, Il Direttore Sanitario di una casa di ricovero e cura, ecc.).

della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie Corti internazionali, ecc.);

- soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei Tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);

3. *soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:*

- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione europea, di Organismi sopranazionali sanitari, di Stati esteri e degli enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni; Ministeri; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.).
- dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.)
- privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, medici di base convenzionati con il SSN, farmacisti, soggetti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, ecc.).

Al riguardo, si evidenzia che alle Pubbliche Amministrazioni indicate devono considerarsi equiparate quelle che svolgono funzioni analoghe a quelle sopra descritte nell'ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

A. Reati di Concussione e Corruzione

Art. 317 del Codice Penale

(Concussione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Considerazioni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Ipotesi di reato

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D. Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute.

Art. 318 del Codice Penale

(Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 del Codice Penale

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da

sei a dieci anni.

Considerazioni

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Art. 319-bis del Codice Penale

(Circostanze aggravanti)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o rimborso di tributi.

Art. 319-ter del Codice Penale

(Corruzione in atti giudiziari)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Considerazioni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Art. 319 *quater* del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Considerazioni

Tale fattispecie di reato si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, abusando della sua qualità o dei suoi poteri. In tale ipotesi criminosa, la punibilità è estesa anche nei confronti del soggetto privato indotto a dare o promettere il denaro o l'altra utilità.

Questo reato discende dalla scomposizione dell'originariamente unitaria condotta illecita configurante il reato di concussione che, nella versione previgente, era configurabile oltre che nel caso di costrizione, anche in quello di induzione da parte del soggetto pubblico e non prevedeva la punibilità del soggetto privato, considerato vittima della condotta illecita del primo.

Ora invece, l'art. 319 *quater* prevede che in caso di induzione sia punito anche il soggetto privato che non abbia resistito all'induzione del soggetto pubblico, in quanto considerato protagonista insieme a questo del sistema corruttivo.

Questa fattispecie di reato, quindi, si colloca in una posizione intermedia tra:

- la "Concussione", in cui il soggetto privato si viene a trovare in una posizione di mera

soggezione nei confronti del soggetto pubblico (nella concussione la volontà del soggetto privato non è libera, ma coartata dalla prospettazione di un danno da parte pubblico ufficiale); e

- la “Corruzione”, caratterizzata dalla libera convergenza della volontà di corrotto e corruttore verso un comune obiettivo illecito (in questo caso, quindi, si ha accordo tra soggetto pubblico e privato).

In tale fattispecie di reato, infatti, nonostante la pressione del soggetto pubblico, residuerebbe un margine di autodeterminazione da parte del soggetto privato che, quindi, concorre con il primo nella commissione del reato per ottenere un vantaggio ingiusto.

Ipotesi di reato

A titolo esemplificativo, potrà rispondere del reato in esame la Società che dia o prometta denaro o altra utilità ad un Pubblico Ufficiale al fine (illegittimo) di evitare le conseguenze sfavorevoli, da quest’ultimo altrimenti prospettate, derivanti dall’applicazione della legge (c.d. “*metus publicae potestatis*”).

È, ad esempio, il caso del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che, verificata un’irregolarità fiscale in cui è incorsa la Società, prospetti alla stessa l’esercizio legittimo del potere di accertamento e contestazione, per indurla ad una prestazione indebita (pagamento di una tangente). Nella fattispecie viene punita anche la società che, cedendo alle pressioni, effettua l’indebita dazione, in quanto mira ad un risultato illecito a sé favorevole, ovvero l’obiettivo di sottrarsi al dovuto accertamento.

Art. 321 del Codice Penale

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Art. 322 del Codice Penale

(Istigazione alla corruzione)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Considerazioni

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Considerazioni finali

Si tratta, come già evidenziato, di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a tutti i livelli organizzativi come emerge, in particolare, dalla Mappatura delle aree a rischio.

Si precisa che, ai fini della configurabilità o meno dei reati qui presi in considerazione, occorre avere riguardo all'attività svolta in concreto dalla persona fisica e/o dall'ufficio con cui la Società entra in contatto, a prescindere dalla natura giuridica, pubblica o privata, della persona giuridica a cui questo appartiene.

Esempi di occasioni di commissione del reato

Vendere beni, fornire servizi e realizzare opere per la Pubblica Amministrazione.

Ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

Ottenere trattamenti di favore (ad esempio in sede di conciliazione amministrativa) da parte della Pubblica Amministrazione.

Ottenere trattamenti di favore da parte di Autorità di controllo e/o di vigilanza e/o ispezione.

È opportuno ricordare che la corruzione e la concussione rilevano anche nel caso siano realizzate nei confronti di soggetti stranieri qualificabili, secondo la legge italiana, come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Si sottolinea che le sanzioni pecuniarie previste dal Decreto per i reati di concussione, induzione indebita e corruzione si applicano anche nel caso in cui i predetti reati siano stati commessi da persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), nonché dai membri delle Corti internazionali, dai membri degli organi e dai funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, (art. 322-bis c.p.). Il Modello deve trovare uguale applicazione sia nel caso di operazioni nazionali che internazionali.

A questo proposito, possono considerarsi ormai consolidati e di particolare attendibilità gli studi ed i rilievi analitici che periodicamente enti specializzati svolgono per valutare il livello di corruzione nelle pubbliche amministrazioni in tutti i paesi del mondo. Uno strumento utile per determinare il "rischio paese" è, ad esempio, il CPI (Corruption Perception Index) che determina la graduatoria dei paesi sulla base del livello di percezione della corruzione di coloro che occupano cariche pubbliche e politiche e al BPI (Bribe Payers Index) che evidenzia la graduatoria dei paesi corruttori tra le principali nazioni industrializzate, che pur avendo adottato leggi che rendono un crimine il pagamento di tangenti agli ufficiali, non sono stati in grado di ridurre l'uso della corruzione per ottenere commesse non è stato ridotto.

Art. 353 del Codice Penale

(Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche

Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065(3).

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Considerazioni

Tale fattispecie di reato mira ad assicurare un'efficace tutela all'interesse della pubblica amministrazione al libero ed ordinario svolgersi dei pubblici incanti e delle licitazioni private.

Le condotte, alternativamente indicate nella norma, devono necessariamente essere realizzate in relazione a una o più gare determinate, assumendo la forma di violenza, minaccia, doni o promesse, collusione o altri mezzi fraudolenti. Tali comportamenti devono provocare l'impedimento, il turbamento o l'allontanamento degli offerenti.

Ipotesi di reato

Consiglio ad un altro soggetto di disertare una gara di appalto dietro garanzia di collaborazioni future.

Art. 353 bis del Codice Penale

(Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Considerazioni

La norma in esame punisce le condotte prodromiche al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

La disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, che si consuma indipendentemente dall'effettivo conseguimento del risultato, e per il cui perfezionamento, quindi, occorre che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto dell'atto di indizione del concorso venga effettivamente modificato in modo da interferire sull'individuazione dell'aggiudicatario.

Ipotesi di reato

Sussistenza di un accordo tra privato e un pubblico ufficiale al fine di elaborare un bando di gara con prerogative eccessivamente rigorose in grado di compromettere l'assegnazione.

B. Reato di truffa a danno dello Stato

Art. 640, comma 2, n. 1 del Codice Penale

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (4) .

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7

L'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 231/01 prevede quale reato presupposto della responsabilità dell'Ente unicamente la fattispecie di cui al comma 2, n. 1, del predetto articolo, ovvero il reato di truffa ai danni dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Considerazioni

Si tratta di tipologie di reato realizzabili in tutti gli ambiti aziendali. È opportuno ricordare che la truffa si caratterizza per l'immutazione del vero in ordine a situazioni la cui esistenza, nei termini falsamente rappresentati, è essenziale per l'atto di disposizione patrimoniale da parte della Pubblica Amministrazione.

Esempio di truffa a danno dello Stato:

Produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara, per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

C. Reato di Frode informatica

Art. 640-ter del Codice Penale

(Frode informatica)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con

abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600 a € 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Considerazioni

In conformità a quanto specificato dall'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 231/2011, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno alla pubblica amministrazione.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 184/2021, gli enti potranno essere ritenuti responsabili, come previsto dall'art. 25-*octies* 1) del D.Lgs. 231/2001, anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale prevista.

Esempio di reato di frode informatica:

Alterazione di registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali / previdenziali di interesse dell'azienda (es. mod. 770), già trasmessi all'Amministrazione.

D. Reato di traffico di influenze illecite

Art. 346-*bis* del codice penale

Tale fattispecie punisce - con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi – chi

“fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio o in atti giudiziari, concorso nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione e di corruzione comunitaria ed internazionale”, sfruttando intenzionalmente relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o con uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis (membri delle Corti internazionali, membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) si faccia indebitamente dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti (membri delle Corti internazionali, membri degli organi e funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) di cui all’articolo 322-bis c.p., in relazione all’esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un’altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis c.p. a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

Si precisa che il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto dalla norma per colui che indebitamente compia la dazione o promessa di denaro o altra utilità economica. Ciò che dunque intende punire il legislatore con l’art. 346 bis c.p. è l’accordo con cui si pattuisce la dazione di un’utilità economica in cambio dell’esercizio di un’influenza al fine di orientare decisioni amministrative.

Considerazioni

L’art. 346-bis c.p., quindi, sanziona due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite:

- a) c.d. TRAFFICO DI INFLUENZE GRATUITO, nel quale il committente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore affinché quest’ultimo remunererà il pubblico agente in relazione all’esercizio delle sue funzioni.
- b) c.d. TRAFFICO DI INFLUENZE ONEROSO, laddove il committente dà o promette denaro o altra utilità economica al mediatore affinché quest’ultimo realizzi un’illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o l’utilità economica serve a remunerare il mediatore per l’influenza che quest’ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

La norma risponde alla necessità di incriminare condotte che si pongono in una fase prodromica alla corruzione, sempre che questa non si realizzi.

Si risponderà pertanto di traffico di influenze già in presenza della mera promessa e solo nel caso in cui la condotta si fermi alla dazione o promessa nei confronti del “mediatore” o, al limite, nel caso in cui il “mediatore” si attivi nei confronti del pubblico agente, senza però promettergli o dargli alcunché. Qualora invece tale promessa o dazione dovesse sussistere, sarebbe integrata un’ipotesi di concorso di persone nell’istigazione alla corruzione, nel tentativo di corruzione o in una corruzione consumata (a seconda del grado di sviluppo della vicenda concreta).

Costituiscono circostanze aggravanti, che comportano un aumento della pena il fatto che:

- a) il “mediatore” sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o riveste una delle qualifiche di cui all’articolo 322-bis c.p.;
- b) il traffico di influenze sia posto in relazione all’esercizio di attività giudiziaria o per remunerare il pubblico agente in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o ritardo di un atto del suo ufficio (c.d. corruzione propria di cui all’art. 319 c.p.).

Esempio reato di traffico di influenze illecite: un dipendente di Sensitron sfrutta la conoscenza con un Pubblico Ufficiale per far ottenere ad Sensitron un provvedimento amministrativo che, senza tale attività di intermediazione, non avrebbe ottenuto.

D. REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del Codice Penale

(Malversazione di erogazioni pubbliche)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazione dello stesso tipo da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico, o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui

erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Art. 316-ter del Codice Penale

(Indebita percezione di erogazioni pubbliche)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Art. 640-bis del Codice Penale

(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti Pubblici.

Considerazioni

Si tratta di tipologie di reato piuttosto ricorrenti. Le fattispecie richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici, comunque denominate, sotto due diversi profili temporali:

- a) nel momento di erogazione;
- b) e nel successivo momento dell'utilizzazione dei finanziamenti.

Le condotte punite, con riferimento al primo dei due momenti, sono modellate sullo schema della truffa in cui assume rilevanza determinante l'immutazione del vero in ordine ad aspetti essenziali ai fini dell'erogazione. Nella malversazione, invece, assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

Art. 2 Legge n. 898 del 23.12.1986

(Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale (Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque, mediante l'esposizione di dati o

notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'[articolo 3](#), alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria .

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

1.2 Principali aree di attività a rischio di reato nei confronti della Pubblica

Amministrazione

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri). Tenuto conto, peraltro, della tipicità dei rapporti che la Società intrattiene con Amministrazioni Pubbliche in Italia e all'estero, in quanto molti aspetti della vita del farmaco sono oggetto di specifica regolamentazione da parte della Pubblica Amministrazione (investimenti in ricerca e sviluppo, sperimentazione, immissione in commercio, fissazione del prezzo, distribuzione ecc.) le aree di attività potenzialmente ritenute più a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative:

- a) alla partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- b) all'attività per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze o permessi;
- c) all'attività di commercializzazione dei farmaci;

- d) all'attività di sperimentazione clinica;
- e) all'attività di collaborazioni scientifiche con conferimento di incarichi a pubblici dipendenti,
- f) all'attività di informazione scientifica;
- g) all'attività relative all'organizzazione di convegni e congressi;
- h) all'attività relativa alle sponsorizzazioni;
- i) all'attività relativa agli omaggi promozionali;
- j) all'attività relativa alle liberalità e donazioni;
- k) all'attività relativa al recruiting.

Questa situazione è quella individuata nella fase di implementazione del Modello per come sino ad oggi aggiornato. La gestione dinamica dello stesso Modello e i cambiamenti che possono intercorrere negli assetti gestionali della Società potranno generare eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio che pertanto dovranno essere monitorate e valutate dall'Organismo di Vigilanza il quale, in ottemperanza alla sua funzione deve individuare le relative ipotesi integrative e deve definire gli opportuni provvedimenti operativi.

1.3 Principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

I presenti principi sono diretti a disciplinare i comportamenti e le azioni posti in essere dai Destinatari del Modello (tra cui: amministratori, dirigenti dipendenti, nonché da collaboratori esterni e partner) che, a vario titolo, agiscono ed operano nelle aree di attività a rischio.

L'obiettivo che la Società si prefigge è quello che tutti i Destinatari, adottino le regole di condotta conformi a quanto prescritto allo scopo di impedire il verificarsi dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Viene, quindi, previsto l'espresso divieto - a carico del Personale, in via diretta, e a carico dei collaboratori esterni e partner, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare fattispecie di reato sopra considerate;
- b) violare leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività dell'azienda, con particolare riferimento alle aree di attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- c) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non rientrare di per sé in una delle fattispecie di reato presupposto di applicazione della responsabilità ex D. Lgs 231/01, possano potenzialmente diventarlo, o favorirne la commissione;
- d) dare luogo a qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei rapporti con la pubblica amministrazione (contemplati anche nel Codice di Condotta ex D.Lgs 231/2001 da intendersi qui integralmente richiamato) è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla regolamentazione aziendale, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e, nel caso abbiano come destinatari la classe medica veterinaria, devono essere attinenti alla professione. I regali offerti - salvo quelli di modico valore -devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di collaboratori e/o dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione e/o associativo costituito con gli stessi soggetti;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, al servizio effettivamente reso ed alla prassi vigente;

- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Al fine di garantire l'attuazione ed il rispetto dei principi di comportamento sopra elencati e di quelli del Codice di Condotta Halma e del Codice di Condotta ex D.Lgs 231/01 da intendersi qui richiamati:

- a) i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree potenzialmente a rischio devono essere gestiti nello più scrupoloso rispetto delle specifiche procedure aziendali vigenti, oltre che dei Codici di Comportamento della Società;
- b) gli accordi di associazione con eventuali partners devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
- c) gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto e nel rispetto delle Procedure Anticorruption;
- d) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura ed il saldo non può essere effettuato senza la previa verifica del servizio reso;
- e) le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento erogazioni, contributi o finanziamenti, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- f) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività nelle aree a rischio (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o presunte tali;
- g) la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con collaboratori esterni o partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici a cui la stessa si ispira in tutti i Paesi in cui opera la Società;

- h) di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche effettuate.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio, oltre quelle ad integrazione o aggiornamento di quelle specificamente citate.

1.4 Elementi fondamentali di controllo del processo decisionale nelle aree di attività a rischio.

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

A tal fine, conformemente a quanto previsto dalle procedure aziendali, viene identificato un soggetto interno (il "Responsabile Interno"), responsabile per ogni singola operazione.

Il Responsabile Interno:

- a) è il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- b) è responsabile in particolare della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nell'ambito del procedimento assegnato e da espletare. E' compito del Responsabile interno fornire idonee istruzioni sugli atteggiamenti da assumere da parte dei soggetti che operano con lo stesso nell'ambito dell'operazione a rischio ed, in genere, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- c) è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni a rischio di propria competenza, sia sotto il profilo normativo che procedurale;
- d) è responsabile, insieme all'eventuale diverso firmatario del contratto, dell'accertamento del servizio reso, oltre che dell'immediata segnalazione di ogni anomalia, violazione criticità rilevata nell'operazione a rischio;

È compito dell'Organismo di Vigilanza della Società verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti:

- a) l'efficacia e l'implementazione degli elementi di controllo che presidiano le aree a rischio di Reato Presupposto;
- b) all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del D. Lgs. 231/01;
- c) alla possibilità della Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- d) all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

nonché indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già esistenti all'interno della società in considerazione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

2. PARTE SPECIALE: REATI SOCIETARI

2.1 Tipologia dei reati societari: esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) Codice di Condotta Halma;
- b) Codice di Condotta ex D.Lgs. 231/01;
- c) le regole di Corporate Governance della società;
- d) le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- e) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella società.

La presente Parte Speciale ha lo scopo di riferire sulle tipologie di reati societari previsti dal D. Lgs. 231/01. Di seguito si descrivono, brevemente, le singole fattispecie previste dal decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 Codice Civile)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Il reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, o al pubblico, di fatti materiali non corrispondenti alla realtà, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, con l'intenzione

di ingannare i soci, o il pubblico; ovvero l'omissione, con il medesimo proposito, di informazioni sulla situazione la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Va precisato che:

- a) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- b) le informazioni inesatte o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del suo gruppo di appartenenza; .
- c) la responsabilità si estende anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ipotesi di reato:

Il Consiglio di Amministrazione trascura la segnalazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al Fondo Svalutazione Crediti della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto allo scopo di nascondere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.).

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2722 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (precedentemente art. 2623 Codice Civile, ora art. 173-bis del TUF)

Il reato consiste nell'espone false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati e notizie, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'amministrazione alla quotazione nei mercati regolamentari, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Va precisato che per costituire reato:

- a) la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- b) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

Ipotesi di reato:

Il Consiglio di Amministrazione omette di rappresentare nel documento informativo richiesto per legge, destinato alla pubblicazione a seguito di una sollecitazione all'investimento deliberata dagli

organi sociali, elementi come, ad esempio, un elevato grado di rischio dell'investimento.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (precedentemente art. 2624 Codice Civile, ora art. 27 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, che riguarda la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un profitto ingiusto. Perché si configuri il reato, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari della comunicazione.

La sanzione si aggrava se il reato ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dipendenti possono essere coinvolti in questo tipo di reato solo a titolo di concorso nel reato, essendo soggetti attivi i responsabili della società di revisione. Ai sensi dell'art. 10 c.p. è ipotizzabile il concorso eventuale degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Ipotesi di reato:

Collaborazione con la società di revisione al momento della valutazione patrimoniale della stessa per occultarne le gravi perdite, rappresentando così una situazione economica che eviti un forte deprezzamento del patrimonio.

Impedito Controllo (art.2625 Codice Civile)

Tale condotta criminosa consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Ipotesi di reato:

Un funzionario rifiuta di fornire alla società di revisione i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Formazione fittizia del capitale (art.2632 Codice Civile)

Il reato consiste nel formare o aumentare in modo fittizio il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, nel sottoscrivere reciprocamente azioni o quote, ovvero sopravvalutare, in modo rilevante, i conferimenti dei beni in natura, i crediti o il patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 Codice Civile)

La condotta criminosa prevede la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di seguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Ipotesi di reato:

L'Assemblea della società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito di un socio nei confronti della società con il credito da conferimento che quest'ultimo vanta nei confronti dello stesso socio, attuando di fatto una restituzione indebita del conferimento.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 Codice Civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione degli utili o degli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, oppure con la ripartizione di riserve che per legge non possono essere distribuite.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Ipotesi di reato:

La distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali (art.2628 Codice Civile)

La condotta criminosa consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di azioni o quote sociali, che danneggia l'integrità di capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Ipotesi di reato:

L'acquisto di azioni proprie da parte della Società, fuori dai casi in cui all'art.2357 c.c., 2359-bis c.c, che danneggia il patrimonio sociale.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 Codice Civile)

L'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori, costituisce questa fattispecie di reato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli Amministratori.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.1633 Codice Civile)

La fattispecie si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Illecita influenza sull'Assemblea (art.2636 Codice Civile)

Il reato si configura quando, con atti simulati o con frode, si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Ipotesi di reato:

Il consiglio di amministrazione predispone e presenta informazioni e documenti alterati all'assemblea, al fine di ottenere una delibera favorevole.

Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Il reato di corruzione tra privati è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, c.d. “Legge Anticorruzione”, modificato con D.Lgs. n. 38/2017 e da ultimo con la L.n.3/2019.

La predetta norma dispone che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono,*

per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Trattandosi di reato a concorso necessario (reato unico cui partecipano più persone, ovvero sia il corruttore che il corrotto), soggetti attivi del reato sono:

- a) dal lato passivo (del corrotto), anche per interposta persona, coloro che rivestono la qualifica di amministratore, direttore generale, dirigente addetto alla redazione dei documenti contabili, sindaco o liquidatore di una società o enti privati, nonché coloro che, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle elencate. Sono altresì punibili coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei predetti soggetti;
- b) dal lato attivo (corruttore), tutti coloro che, anche per interposta, offrano promettano o diano denaro o altra utilità non dovuta ai soggetti di cui al punto a).

Si tratta di un reato doloso, per la cui realizzazione è sufficiente il mero accordo tra corruttore e corrotto e che, pertanto, non presuppone che sia stato cagionato un danno alla società di appartenenza del corrotto.

Sotto il profilo della responsabilità ex D. Lgs 231/01, la condotta rilevante è solo quella attiva, ovvero quella del corruttore che abbia agito nell'interesse o a vantaggio della propria società di

appartenenza.

A titolo esemplificativo quindi la Società potrebbe incorrere nel presente reato nel caso in cui prometta o dia denaro o altra utilità a:

- a) un amministratore di un ente di certificazione affinché quest'ultimo ometta rilievi che altrimenti impedirebbero il rilascio/rinnovo del certificato;
- b) un responsabile commerciale di un fornitore al fine di ottenere un importante sconto sulla fornitura di beni o servizi che altrimenti non avrebbe avuto;
- c) il responsabile acquisti di una società cliente al fine di ottenere un'importante fornitura di beni o servizi o ai fini del consolidamento del rapporto con il cliente;
- d) il liquidatore di una società creditrice affinché ometta di azionare il credito per far decorrere il termine prescrizione;
- e) il sindaco affinché ometta di effettuare rilievi o segnalazioni.

Aggiotaggio (art.2637 Codice Civile)

La diffusione di notizie false oppure la simulazione di operazione, idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico, costituisce questo reato.

Ipotesi di reato:

L'Amministratore delegato diffonde una notizia falsa in merito al prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con una società importante del settore: notizia che è in grado di fare aumentare il prezzo del titolo azionario della società.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635 bis del codice civile)

Il reato è stato previsto, come reato autonomo, dal D.Lgs. 38/2017 con l'introduzione dell'articolo 2635 bis nel codice civile, modificato con la Legge n. 3/2019, ai sensi del quale: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli*

obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora la sollecitazione non sia stata accettata”.

Soggetti attivi del reato sono:

- a) qualsiasi soggetto che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società o enti privati, coloro che svolgono in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano, per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa di denaro o altra utilità per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di un reato doloso, che si concretizza nel momento in cui l'offerta o la promessa viene formulata ma non accettata dal destinatario (nel caso in cui a compiere il reato siano soggetti di cui al punto a), oppure qualora la sollecitazione venga effettuata ma non accettata (nel caso in cui a compiere il reato siano i soggetti di cui al punto b).

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis Codice Civile)

Il reato si configura nel caso in cui un amministratore di una società quotata o i cui titoli sono diffusi in maniera rilevante tra il pubblico, ometta di dare notizia di eventuali interessi personali connessi ad una determinata operazione societaria, cagionando, conseguentemente, un danno alla società o ai terzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 Codice Civile)

La realizzazione della fattispecie si ha con l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, previste dalla legge, di materiali sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria non rispondenti al vero, al fine di ostacolarne l'attività e la funzione della stessa autorità.

Ipotesi di reato:

La Consob non viene informata dell'acquisizione di una partecipazione rilevante, per evitare possibili controlli da parte dell'autorità di vigilanza.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art, 54 D.Lgs. 19/2023)

La fattispecie sanziona la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121 (*i.e.*, art. 29 del D. Lgs. 19/2023), forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

Il certificato preliminare è un atto rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Il citato art. 29 del D. Lgs. 19/2023, in particolare, stabilisce che, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

Alla richiesta vengono tipicamente allegati dalla società una serie di documenti, quali – a titolo esemplificativo – il progetto di fusione transfrontaliera, la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto, le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti.

Ipotesi di reato:

Alterazione di documenti per far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare.

2.2 Principali aree di attività potenzialmente a rischio di reato societario

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esposte, le aree ritenute potenzialmente più a rischio risultano essere le seguenti, si rinvia in ogni caso alla Mappatura delle aree a rischio:

- a) la redazione del Bilancio e la predisposizione di comunicazioni dirette al Socio unico ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) le operazioni societarie che possono incidere sul capitale;
- c) la gestione dei rapporti con i terzi (tra cui la società di revisione ed il Sindaco Unico).

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio dovranno essere individuate dall'Organismo di Vigilanza, il quale valuterà ed analizzerà il vigente sistema di controllo e definirà di volta in volta gli opportuni provvedimenti operativi.

2.3 Regole e principi di comportamento nel processo decisionale ed operativo relativo alle aree di attività potenzialmente a rischio di reato societario.

Nella formulazione ed attuazione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate nei paragrafi successivi, i Destinatari del Modello, così come sopra definiti, devono conoscere e rispettare il modello di Governance Sensitron che si basa sull'integrazione tra il Modello Sensitron ed i precetti Global internazionali; l'integrazione fa capo a 3 aree definite, individuabili nel sistema informatico aziendale.

I soggetti Destinatari, nello svolgimento delle proprie azioni nei processi ed attività considerati potenzialmente a rischio, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di comportamento:

- a) non assumere comportamenti ed azioni e\o non collaborare o dare causa a comportamenti ed azioni tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti Reati Societari;
- b) non assumere comportamenti ed azioni e\o non collaborare o dare causa a comportamenti ed azioni che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) non assumere comportamenti ed azioni tali da generare operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere e pubblicare notizie false o non corrette;

- d) assumere comportamenti ed azioni corrette e trasparenti, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione e redazione:
- del bilancio;
 - delle situazioni contabili;
 - delle altre comunicazioni sociali;
- al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera, corretta ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- e) osservare integralmente tutte le norme e le regole previste dalla legge e dai regolamenti a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire in ogni circostanza nel rispetto delle procedure interne aziendali previste allo scopo, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. In particolare, su tale punto, è fatto divieto di:
- restituire conferimenti al Socio Unico o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi previsti dalla legge;
 - ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
 - effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; o procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - conferire i beni sociali al Socio Unico - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- f) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare, in particolare, su tale punto, è fatto divieto di:
- assumere comportamenti che impediscano ed ostacolino materialmente, anche mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione contabile e sociale da parte del Sindaco Unico e della società di revisione;

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- g) assumere comportamenti ed azioni tali da rispettare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando, quindi, comportamenti che provochino una situazione di sensibile alterazione rispetto alla corretta e reale situazione di mercato;
- h) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti. In particolare, in ordine a tale punto, è fatto divieto di:
 - di effettuare, redigere o fornire, senza la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, tutte le comunicazioni e tutti i documenti e dati previsti dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore;
 - esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società;
 - assumere comportamenti ed azioni tali da ostacolare l'esercizio di attività di controllo ed ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- i) non assumere un comportamento corretto e veritiero nei confronti degli organi di stampa e di informazione.

Nell'ambito dei rapporti con la Società di revisione, il Sindaco Unico, consulenti, fornitori, clienti, partner commerciali, veterinari non dipendenti della PA o terze parti in genere (di seguito anche congiuntamente definiti "Terzi") è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro, distribuire omaggi e regali, accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, consulenze, servizi, campioni, sconti, ecc.), sia direttamente che indirettamente, in violazione di quanto previsto dal Codice di Condotta Halma, dal Codice di Condotta ex art. 231, e dalle procedure interne, in misura eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque al fine di acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietato il

conferimento di qualsiasi forma di regalo o vantaggio:

- al Sindaco Unico o della Società di revisione o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare l'omissione di rilievi o un qualsiasi altro illegittimo vantaggio per la Società;
- a personale dei clienti, fornitori o dei soggetti giuridici che possono comunque influenzare l'andamento dell'attività aziendale.

- d) effettuare prestazioni in favore dei Terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di collaborazione e/o commerciale, e/o associativo costituito con gli stessi.

Al fine di garantire l'attuazione ed il rispetto dei principi di comportamento sopra elencati e di quelli del Codice di Condotta Halma e del Codice di Condotta ex D.Lgs 231/01 da intendersi qui richiamati:

- a) i rapporti nei confronti dei Terzi per le suddette aree potenzialmente a rischio devono essere gestiti nello più scrupoloso rispetto delle specifiche procedure aziendali vigenti, oltre che dei Codici di Comportamento della Società;
- b) gli accordi con i Terzi devono essere definiti per iscritto e secondo quanto previsto dalle procedure aziendali, con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate;
- c) nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura ed il saldo non può essere effettuato senza la previa verifica del servizio reso;
- d) la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Terzi che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei principi etici a cui la stessa si ispira in tutti i Paesi in cui opera la Società;
- e) di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche effettuate.

I suddetti principi di carattere generale si integrano e si complementano con quanto previsto nel Codice di Condotta Halma, nel Codice di Condotta ex D. Lgs. 231/01 e nelle procedure operative

specifiche previste per le suddette aree potenzialmente a rischio.

2.4. Procedure

La versione ufficiale ed aggiornata delle procedure è disponibile sul sistema informatico aziendale.

3. PARTE SPECIALE: NORME ANTINFORTUNISTICHE, TUTELA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO E REATI CONNESSI

3.1 Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto l'attività di valutazione dei rischi legati all'incolumità personale dei lavoratori e dei soggetti esterni durante la propria attività lavorativa per conto della Società e le misure di riduzione di tali rischi poste in essere dalla Società.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire una descrizione dei reati dai quali può dipendere la responsabilità amministrativa della Società nell'ambito in questione;
- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui tutti i dipendenti, i collaboratori e le ditte esterne operanti all'interno della Società sono tenuti ad attenersi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili della sicurezza all'interno della Società, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

3.2 I reati previsti in materia antinfortunistica e di tutela della salute e igiene sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 costituiscono Reato Presupposto di applicazione della responsabilità amministrativa prevista dal predetto Decreto: ***l'Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro***).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati di cui alla presente Sezione.

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.):

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più

persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.):

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Gli artt. 589 e 590 c.p., quindi, puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale. Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Occorre peraltro considerare che l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 circoscrive il suo ambito applicativo alle sole ipotesi in cui:

- a) i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose siano commessi **con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;** e

b) con riferimento al delitto di lesioni colpose, alle sole ipotesi di **lesioni gravi o gravissime**; con la conseguenza che anche la responsabilità amministrativa della Società deve considerarsi esclusa al di fuori dei predetti casi (ad. es. nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi).

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- a) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- b) se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- d) la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Quanto alle *“norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”*, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito “TUS”) e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori. In proposito Confindustria, nelle Linee guida cit., p. 142/144, osserva che *“tale norma non può intendersi come prescrivente l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed “innominata” ad evitare qualsivoglia danno, perchè in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (...). Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica (...), appare coerente concludere che:*

- *l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;*
- *conseguentemente l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008, alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche”.*

3.3 Principali aree di attività potenzialmente a rischio

In relazione ai reati sopra descritti, considerato che presupposto della loro applicazione è la violazione delle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, le aree a rischio sono tutte quelle inerenti la gestione degli adempimenti in materia antinfortunistica. Tra queste, peraltro, quelle ritenute potenzialmente più significativamente a rischio risultano essere le seguenti:

- valutazione dei rischi relativi alla gestione dell'attività lavorativa, anche al di fuori dello stabilimento aziendale (attività del personale dipendente operanti presso gli stabilimenti, sedi o impianti ove vengono installati i prodotti della Società);
- adozione delle cautele e dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e conseguenti alla valutazione dei rischi aziendali e in particolare: adozione degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; consegna al personale dei dispositivi di protezione individuale; attività di vigilanza sanitaria; acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- aggiornamento e miglioramento dei sistemi di sicurezza in base alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- gestione della formazione ed informazione del personale (interno o esterno) in materia antinfortunistica e di tutela della salute ed igiene sul lavoro, in particolare con riguardo alla segnalazione dei rischi specifici di ogni attività svolta dal personale interessato;

- gestione delle attività di natura organizzativa, quali: emergenze, primo soccorso, gestione appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.4 Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate

La Società è particolarmente sensibile alla materia antinfortunistica e della tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Obiettivi della Società, infatti, sono:

- assicurare, in tutte le fasi del business, il più elevato grado di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori e dell'Ambiente;
- stabilire, implementare, mantenere e migliorare un sistema di gestione della Salute, Sicurezza ed Ambiente integrato, in accordo con i requisiti degli standard internazionali (ISO 14001) e degli standard Corporate di riferimento in cui ruoli, responsabilità e autorità sono chiaramente definiti, documentati e comunicati a tutto il personale impattato.
- assicurare la disponibilità di risorse umane, di specialisti, di risorse tecnologiche e finanziarie con l'obiettivo di migliorare la performance HSE correlata a tutte le attività dell'impresa;
- incoraggiare tutti (ivi compreso il personale delle società appaltatrici, fornitrici o che a qualsiasi titolo operino per conto e/o su incarico della Società) affinché diventino responsabili e sensibili in relazione di Salute e Sicurezza sul lavoro, ovvero affinché effettuino il loro lavoro in modo sicuro e non impattante, sulla base dei principi indicati nelle procedure in vigore;
- operare in un ambiente di lavoro salubre, senza infortuni e rischi di malattie professionali, al fine di ridurre i rischi cui sono esposti i dipendenti, i collaboratori, i vicini, la comunità e l'ambiente stesso;
- assicurare che il Personale disponga di dispositivi di protezione individuale appropriati, di apparecchiature e modalità operative consone alla gestione di situazioni di emergenza laddove le comuni pratiche di prevenzione e protezione non siano sufficienti per l'esecuzione di uno specifico compito o nell'ambito di un determinato ambiente di lavoro;

- rispettare tutte le norme applicabili e i requisiti richiesti dalla casa madre, adottando sempre il termine più restrittivo;
- stabilire adeguati indicatori di performance finalizzati a misurare e monitorare i processi di miglioramento continuo, facendo anche riferimento a strumenti di *benchmarking*.

In considerazione di quanto sopra, la Società si è adeguata ed è impegnata ad adeguarsi costantemente a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia e standards – e, segnatamente, a quelle di cui al T.U. sulla Sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) – adottando tutte le precauzioni e cautele che, in funzione dell'attività dalla stessa concretamente esercitata, si rendono opportune a prevenire il verificarsi di incidenti o comunque la commissione di reati derivanti dalla violazione delle norme a tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

In particolare, la Società ha adottato un sistema aziendale volto a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori (ivi compreso il personale di società terze che operano per conto della Società);
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Sempre in tale ottica preventiva, la Società ha predisposto apposite procedure che, accanto alle altre cautele adottate, tutti i dipendenti della Società devono seguire ogni qualvolta si trovino a svolgere attività a rischio.

Tali procedure si caratterizzano per:

- a) la precisa definizione di ruoli, responsabilità e poteri e la previsione di un'articolazione di funzioni volta ad assicurare la sussistenza delle competenze tecniche e dei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
- b) la descrizione analitica degli impianti e dei processi produttivi, con le relative specifiche tecniche;
- c) l'indicazione delle norme legislative o regolamentari di cui è necessario assicurare il rispetto;
- d) la precisa indicazione della condotta che ciascun soggetto coinvolto deve tenere;
- e) l'indicazione dei criteri e delle modalità di registrazione e archiviazione della documentazione rilevante, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo;
- f) un sistema di controllo e disciplinare volto ad individuare e sanzionare il mancato rispetto delle procedure e dei principi di condotta imposti dalla Società per prevenire il rischio di incidenti.

Tali procedure, per la loro struttura e contenuto, garantiscono un livello di protezione pari a quanto previsto dai più elevati standard richiesti a livello nazionale, quali, ad esempio, le Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La gestione degli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, inoltre, viene garantita attraverso una organizzazione specifica che tiene conto delle caratteristiche peculiari della Società (ambito operativo; dimensioni; dislocazione territoriale; diverse mansioni da parte delle varie categorie di dipendenti), così come descritta nel DVR della Società.

Premesso quanto sopra, tutti i Destinatari del presente Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle procedure interne alla Società meglio specificate nel Manuale Gestione Sicurezza e Ambiente, le seguenti regole di carattere generale:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro (ad esempio, rispettare il proprio ambiente di lavoro, mantenere ordinata la propria postazione, spegnere i dispositivi elettronici al termine del

loro utilizzo, etc.);

- b) implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- c) considerare prevalente l'interesse della Società a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto all'interesse economico;
- d) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- e) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal RSPP ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- f) utilizzare correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti;
- h) durante le visite presso soggetti terzi (ad es. stabilimenti ove sono installati i prodotti della Società, società clienti, fornitori, partner, ecc.), attenersi alle istruzioni di sicurezza impartite, adottare tutti i dispositivi di protezione individuali eventualmente necessari e non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
- i) segnalare immediatamente all'RSPP e/o al Datore di Lavoro l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) segnalare immediatamente, anche all'Organismo di Vigilanza, le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e competenze;
- k) provvedere alla registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le attività attinenti alla gestione degli adempimenti normativi relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

3.5. Procedure

La versione ufficiale ed aggiornata delle Procedure è disponibile sul sistema informatico aziendale.

4. PARTE SPECIALE: REATI IN MATERIA AMBIENTALE

4.1 Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto l'attività di valutazione dei rischi legati al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente e le misure di riduzione di tali rischi poste in essere dalla Società.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- fornire l'indicazione delle aree di attività della Società maggiormente esposte al rischio di commissione di reati in materia ambientale;
- fornire una descrizione dei reati dai quali può dipendere la responsabilità amministrativa della Società nell'ambito in questione, all'interno delle aree a rischio individuate;
- fornire un elenco dei principi generali di condotta e delle procedure specifiche a cui tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della Società sono tenuti ad attenersi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili del servizio HSE gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

4.2 I reati previsti in materia ambientale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione delle norme incriminatrici rilevanti, alla luce delle aree a rischio individuate ed elencate nel prosieguo; qualora, a seguito di successive integrazioni dell'elenco delle aree a rischio, dovessero venire in rilievo ulteriori reati presupposto, il presente paragrafo verrà integrato di conseguenza.

Inquinamento idrico (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D. Lgs. 152/2006)

a) La condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata,

configura il reato.

b) La condotta di chi effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente, configura il reato.

c) La condotta di chi, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente, configura il reato.

d) La condotta di chi scarichi direttamente nel sottosuolo o nelle acque sotterranee, senza autorizzazione e al di fuori dei casi di deroga di cui agli artt. 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006, configura il reato.

Abbandono di rifiuti in casi particolari” (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Abbandono di rifiuti pericolosi” (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006)

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

Contaminazione di siti e conseguente omessa bonifica (Art. 257, D. Lgs. 152/2006)

La condotta di chi cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, e non provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, configura il reato.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256, comma 1, lett. a) e b) D. Lgs. 152/2006)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da uno a cinque anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi.

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da tre a nove mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.1640

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applica la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

3-bis. La realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata è punita con la reclusione da due a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'ammenda da euro 6.000 a euro 52.000 o dell'arresto fino a tre anni nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b).

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234,

comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Ai soggetti di cui all'articolo 234 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs, 152/2006)

La condotta di chi, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, configura il reato. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

“Combustione illecita di rifiuti” (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006);

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255 bis, 255 ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3. [COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116].

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da tre a sei anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.

4. La pena è aumentata di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa

pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ventimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi se si tratta di rifiuti non pericolosi e da due a otto mesi se si tratta di rifiuti pericolosi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'accertamento della violazione consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da due a sei mesi se il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e da quattro a dodici mesi se il trasporto riguarda rifiuti pericolosi.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di rifiuti pericolosi senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è

punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 5, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del

termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Spedizione illegale di rifiuti” (art. 259 D.Lgs. 152/2006)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente spedizione illegale ai sensi dell'articolo 2, punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Aggravante dell'attività d'impresa (D.Lgs. n.152/2006, art. 259-bis)

Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa. Ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006)

La condotta di chi violi, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, determinando così il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, configura il reato.

Violazione delle norme in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3, L. 549/93)

La condotta di chi produca, consumi, importi, esporti, detenga, commercializzi le sostanze lesive dello strato di ozono stratosferico di cui alla tabella A allegata alla legge 549/93 in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 e/o non cessi di utilizzare le sostanze di cui alle tabelle A e B di cui alla L. 549/93 entro la data prevista dall'apposito provvedimento dell'Autorità, configura il reato.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

La condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, la condotta di chi abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata sino alla metà quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Impedimento del controllo” (art. 452-septies c.p.)

Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Omessa bonifica” (art. 452-terdecies c.p.).

Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche

indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

4.3 Principali aree di attività potenzialmente a rischio

In relazione ai reati sopra descritti, le aree ritenute potenzialmente più significativamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Attività di gestione dei rifiuti (in particolare: raccolta e smistamento dei rifiuti pericolosi e non; gestione del deposito temporaneo di rifiuti presso la sede della Società; predisposizione dei certificati di analisi dei rifiuti).

4.4 Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate

La Società è particolarmente sensibile alla tutela dell'ambiente ed è impegnata al fine di minimizzare l'impatto ambientale delle proprie attività.

Obiettivi della Società, infatti, sono:

- assicurare, in tutte le fasi del business, il più elevato grado di tutela dell'Ambiente;
- Assicurare, in tutte le fasi del business, il più elevato grado di tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori e dell'Ambiente.
- stabilire, implementare, mantenere e migliorare un sistema di gestione della Salute, Sicurezza ed Ambiente integrato, in accordo con i requisiti degli standard Corporate di riferimento in cui ruoli, responsabilità e autorità sono chiaramente definiti, documentati e comunicati a tutto il personale impattato.
- assicurare la disponibilità di risorse umane, di specialisti, di risorse tecnologiche e finanziarie con l'obiettivo di migliorare la performance HSE correlata a tutte le attività dell'impresa;
- incoraggiare tutti (ivi compreso il personale delle società appaltatrici, fornitrici o che a qualsiasi titolo operino per conto e/o su incarico della Società) affinché diventino responsabili e sensibili in relazione alle tematiche Ambientali, ovvero affinché effettuino il loro lavoro in modo sicuro e non impattante, sulla base dei principi indicati nelle procedure in vigore;

- minimizzare gli impatti ambientali e l'inquinamento correlato alle proprie attività, in particolare impegnandosi a: ridurre il rumore esterno, il quantitativo di rifiuti, le emissioni in atmosfera, l'utilizzo di sostanze chimiche pericolose ed ottimizzare il consumo di risorse naturali ed energia;
- assicurare che il personale interno sia accuratamente edotto e formato sui rischi e gli aspetti ambientali correlati alle proprie attività ed all'ambiente di lavoro, in modo che sia garantita una operatività responsabile;
- rispettare tutte le norme applicabili e i requisiti richiesti dalla casa madre, adottando sempre il termine più restrittivo.
- stabilire adeguati indicatori di performance finalizzati a misurare e monitorare i processi di miglioramento continuo, facendo anche riferimento a strumenti di *benchmarking*.

La Società ha adottato una serie di procedure operative, che tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare, volte a regolare le attività della Società che possano potenzialmente avere un impatto ambientale, limitando il rischio di violazioni della normativa.

Tali procedure si caratterizzano per:

- a) la precisa definizione di ruoli, responsabilità e poteri per ciascun processo interessato;
- b) la descrizione analitica degli impianti e dei processi produttivi coinvolti, con le relative specifiche tecniche;
- c) l'indicazione di eventuali norme legislative o regolamentari di cui è necessario assicurare il rispetto;
- d) la precisa indicazione della condotta che ciascun soggetto coinvolto deve tenere;
- e) l'indicazione dei criteri e delle modalità di archiviazione della documentazione rilevante, al fine di consentire la tracciabilità dell'intero processo.

Le procedure danno attuazione ai principi del Sistema di Gestione Ambientale descritto nel Manuale, redatto in conformità alla Norma UNI EN ISO 14001, al fine di tenere sotto controllo i rischi e gli impatti ambientali e di migliorare le prestazioni ambientali dell'Azienda.

I soggetti Destinatari, nello svolgimento delle proprie azioni nei processi ed attività considerati potenzialmente a rischio, dovranno rispettare ed assicurarsi che tutti gli operatori coinvolti in tali processi rispettino le norme di legge e regolamentari a tutela dell'ambiente, nonché le procedure aziendali interne a tal fine adottate.

A tal fine è fatto espresso divieto di:

- (I) intraprendere o proseguire qualsiasi attività con impatto ambientale, senza le autorizzazioni e/o certificazioni prescritte dalla legge, o in violazione della stessa;
- (II) affidare il trasporto, la custodia e/o il trattamento dei rifiuti ad operatori che non abbiano le autorizzazioni e certificazioni normativamente richieste o che, comunque, non offrano garanzie circa lo scrupoloso rispetto di tutta la normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente ;
- (III) intrattenere rapporti giuridici di qualsiasi tipo con persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali si abbia fondato motivo di ritenere che possano essere collegati con la criminalità organizzata o comunque coinvolti nel traffico illecito di rifiuti o in altri reati ambientali;

4.5 Procedure

La versione ufficiale ed aggiornata delle Procedure è disponibile sul sistema informatico aziendale.

5. PARTE SPECIALE: REATO DI AUTORICICLAGGIO

5.1 Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto l'attività di valutazione dei rischi connessi all'ipotesi criminosa di autoriciclaggio e delle misure idonee a prevenire tali rischi poste in essere dalla Società.

5.2 La descrizione del reato

- Auto-riciclaggio (art. 648 Ter 1 c.p.):

L'art. 648 Ter n. 1 c.p. sanziona con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma prevede sanzioni ridotte, ovvero la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500 a € 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'art. 416 *bis* 1 c.p., ovvero avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

5.3 Considerazioni

A differenza di quanto avviene per il reato di riciclaggio, ove ad essere punibile è un soggetto

diverso dall'autore del reato base da cui provengono i proventi illeciti, nell'auto-riciclaggio ad essere punibile è colui che occulta direttamente i proventi del reato base (delitto doloso o colposo, contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi), dallo stesso commesso.

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere integrato soltanto da chi ha commesso o concorso a commettere il reato base che ha generato "denaro, beni o altra utilità"

Non ogni impiego, sostituzione o trasferimento delle risorse derivanti dal delitto o dalla contravvenzione costituisce condotta penalmente rilevante: è necessario, infatti, che venga ostacolata concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Ciò in quanto la vera finalità dell'introduzione del reato di auto-riciclaggio non è quella di punire il mero "lavaggio di denaro sporco", bensì l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario che deriva dall'introduzione nel mercato di denaro o beni di provenienza illecita. Chi auto-ricicla con investimenti o acquisti, infatti, non solo rende più difficoltose il risarcimento della vittima del delitto base da cui derivano i proventi illeciti, ma lede gravemente i circuiti delle attività economiche e della libera concorrenza.

Come nel riciclaggio, anche in caso di auto-riciclaggio si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p., per cui l'autore di auto-riciclaggio è punibile anche qualora lo stesso non fosse imputabile o punibile per il delitto base da cui provengono i proventi illeciti, o qualora per tale delitto base non si possa procedere per mancanza di una condizione di procedibilità.

Si deve tener conto peraltro che il Legislatore ha tenuto a precisare che, fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale dell'autore del reato.

Ipotesi di reato:

In caso di reati di natura tributaria commessi dalla società (es. evasione fiscale o dichiarazione infedele o fraudolenta) sarà possibile incorrere nel delitto di autoriciclaggio laddove la Società provveda ad impiegare i proventi o risparmi derivanti da detti reati in attività nella propria attività.

5.4 Principali aree di attività potenzialmente a rischio

In relazione al reato di autoriciclaggio, le aree ritenute potenzialmente più significativamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Gestione adempimenti in materia societaria;
- Gestione aziendale
- Rapporti con soggetti terzi (ivi compresi quelli infragruppo).

5.5 Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate

La Società condanna qualsiasi condotta da chiunque per suo conto posta in essere volta a impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un delitto, sia doloso che colposo, e da una contravvenzione, in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, onde commettere il reato di auto-riciclaggio.

5.6 Procedure

La versione ufficiale ed aggiornata delle Procedure è disponibile sul sistema informatico aziendale.

6. PARTE SPECIALE: REATI TRIBUTARI

6.1.Premessa

La presente Sezione ha ad oggetto l'attività di valutazione dei rischi connessi alle commissioni dei reati tributari e le misure di riduzione di tali rischi poste in essere dalla Società.

In particolare, la presente Sezione ha la funzione di:

- indicare i reati dai quali può dipendere la responsabilità amministrativa della Società nell'ambito in questione;
- fornire l'indicazione delle aree di attività della Società maggiormente esposte al rischio di commissione di reati in materia tributaria;
- fornire un elenco dei principi generali di condotta e delle procedure specifiche a cui tutti i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori e le persone fisiche o giuridiche che operano per conto della Società sono tenuti ad attenersi;
- fornire all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

6.2.I reati previsti in materia tributaria

Il D.L. 124/2019 ha introdotto, tra i Reati Presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01, i seguenti reati tributari:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tra a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transizione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da uno a sei anni.

Il D.Lgs. 75/2020, in attuazione della Direttiva UE 2017/1371 ha ampliato il catalogo dei reati tributari per cui potrebbe scattare la responsabilità ex D.Lgs. 231/01, includendo i delitti di:

- Dichiarazione infedele
- Omessa dichiarazione

- Indebita compensazione

se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

- *Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

6.4. Principali aree di attività potenzialmente a rischio

In relazione ai reati tributari, le aree ritenute potenzialmente più significativamente a rischio risultano essere le seguenti:

- a) Contabilità generale
- b) Rapporti con soggetti terzi (ivi compresi quelli infragruppo)

6.5. Regole e principi di comportamento nelle aree a rischio considerate

La Società esige che tutti i destinatari del Modello tengano un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto, o altre dichiarazioni fiscalmente rilevanti.

In ordine a tale punto è fatto espresso divieto di:

- i) indicare elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o detenuti ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le suddette imposte;
- ii) compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- iii) occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi;
- iv) emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o sul valore aggiunto;
- v) alienare simulatamente o compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni al fine di ostacolare procedure di riscossione coattiva, o altre procedure da parte della pubblica autorità o di terzi;
- vi) al fine di evadere, non presentare, essendovi obbligati, le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di sostituto d'imposta;
- vii) versare le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

6.6. Procedure operative

La versione ufficiale ed aggiornata delle Procedure è disponibile sul sistema informatico aziendale.

DOCUMENTI ALLEGATI

Così come già sopra richiamato, si allegano i seguenti documenti che nel loro complesso sono parte integrante ed elementi costitutivi del Modello Organizzativo e di Gestione della società ai

sensi del D.Lgs. 231\2001:

- 1) D.Lgs. 231/2001
- 2) Codice di Condotta Halma;
- 3) Codice di condotta ex D.Lgs. 231/01;
- 4) Mappatura delle aree a rischio di reato;
- 5) Regolamento Whistleblowing;
- 6) Procedure aziendali.